SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 gennaio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 14/L

LEGGE 28 gennaio 2009, n. **2.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

09G0010

Testo del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, recante: «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale».

09A00989

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 15

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE

Piano per il Parco (Articolo 12, legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive integrazioni e modificazioni)

09A00644

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 dicembre 2008, n. **219**.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'Istituto forestale europeo, fatta a Joensuu il 28 agosto 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sull'Istituto forestale europeo, fatta a Joensuu il 28 agosto 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ZAIA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

Convention on the European Forest Institute

The Parties to this Convention, hereafter referred to as the Contracting Parties,

Recalling the forest-related decisions adopted at the United Nations Conference on Environment and Development in 1992, the Proposals for Action by the Intergovernmental Panel on Forests and the Intergovernmental Forum on Forests, the Expanded Programme of Work on Forest Biological Diversity relating to the Convention on Biological Diversity as well as the outcome of the World Summit on Sustainable Development;

Recognising the progress and achievements made in the implementation of the commitments of the Ministerial Conferences on the protection of forests in Europe;

Conscious of the changing nature of European forest and forestry issues and the concerns within society and the need to generate relevant scientific data with a view to good decision-making;

Considering that the European Forest Institute was established as an association under Finnish law in 1993 to contribute to the study of forestry, forests and forest conservation at a European level;

Mindful of the added value of embedding forestry and forest research in an international setting;

Desiring to pursue on an international basis their cooperation in forestry and forest research while at the same time avoiding duplication of efforts;

have agreed as follows:

Article 1: The Institute

The European Forest Institute (hereafter the Institute) is hereby established as an international organisation. It shall have its seat in Joensuu, Finland.

Article 2: Purpose and functions

1. The purpose of the Institute is to undertake research on the pan-European level on forest policy, including its environmental aspects, on the ecology, multiple use, resources and health of European forests and on the supply of and demand for timber and other forest products and services in order to promote the conservation and sustainable management of forests in Europe.

2. In order to achieve its purpose, the Institute
   a) provides relevant information for policy-making and decision-making in European countries relating to the forest and forest industry sector;
   b) conducts research in the above-mentioned fields;
   c) develops research methods;
   d) organises and participates in scientific meetings; and
   e) organises and disseminates knowledge of its work and results.

Article 3: Information

The Contracting Parties support the work of the Institute with forest-related information on specific request provided it is not available from other data collecting bodies and as far as it can reasonably be made available. To avoid duplication of effort, the Institute aims to ensure appropriate coordination with other international bodies, including those carrying out data collection.

Article 4: Members, Associate and Affiliate Members of the Institute

1. The Contracting Parties are Members of the Institute.

2. Associate membership of the Institute is open for research institutes, educational establishments, commercial organisations, forest authorities, non-governmental organisations and institutions of a similar nature from European States (hereafter referred to as Associate Members). Affiliate membership is open for institutions of a similar nature from non-European States (hereafter referred to as Affiliate Members). Affiliate Members do not participate in the decision-making process of the Institute.

Article 5: Organs

The organs of the Institute shall be a Council, a Conference, a Board and a Secretariat headed by a Director.

Article 6: The Council

1. The Council shall consist of representatives of the Members, and will meet in ordinary session every three years. An extraordinary session may be held at the request of a Member or of the Board, subject to approval by a simple majority of the Members.

2. The Council shall
   a) appoint members of the Board in accordance with Article 8, paragraphs 2 a), c) and d);
   b) give assent to the appointment of the Director in accordance with Article 8, paragraph 4, subparagraph d);
   c) set the policy framework for the work of the Institute;
   d) take decisions on general issues of a technical, financial or administrative nature submitted by the Members, the Conference or the Board;
   e) approve, by simple majority, such guidance as may be necessary for the functioning of the Institute and its organs; and
   f) approve and amend, by a simple majority, its Rules of Procedure.

3. Each Member shall have one vote. Decisions shall be taken by consensus, unless otherwise provided in the Convention.

Article 7: The Conference

1. The Conference shall consist of representatives of the Associate Members. The Conference shall meet once a year in plenary session and shall take decisions by a simple majority. The Affiliate Members may participate in the annual plenary sessions of the Conference. Institutions and regional or international organisations that are not Associate or Affiliate Members of the Institute may be invited to attend the plenary sessions of the Conference in accordance with the rules established by the Board.

2. The Conference shall, *inter alia,*
   a) appoint the members of the Board in accordance with Article 8, paragraphs 2 b), c) and d);
   b) determine the membership fees for the Associate and Affiliate Members;
   c) make recommendations to initiate activities with a view to the realisation of the purposes of the Institute;
   d) approve the audited financial statements;
   e) approve the work plan for the following year submitted by the Board;
   f) review and adopt the Annual Report on the Institute's activities; and
   g) approve and amend its Rules of Procedure.

Article 8: The Board

1. The Board shall be composed of eight individuals with established competence in the field of the activities of the Institute. Such Board members may serve no more than two consecutive terms.

2. a) Four members of the Board shall be appointed by the Council for a period of three years.
   b) Four members of the Board shall be appointed by the Conference for a period of three years.
   c) The Council and the Conference shall adopt rules relating to the process of nomination and rotation of the members they appoint.
   d) Interim vacancies shall be filled by written procedure by the Council or the Conference, respectively.

3. The Board shall meet at least once every year and shall take decisions by a simple majority.

4. The Board shall
   a) within the policy framework laid down by the Council, establish and keep under review the administrative and research programme of the Institute's work;
   b) subject to any guidance by the Council , adopt such internal regulations as may be necessary;
   c) approve the budget and the accounts;
   d) appoint the Director, subject to assent of the Council;
   e) approve the admission and expulsion of Associate and Affiliate Members;
   f) report to the Council and the Conference;
   g) subject to any guidance by the Council, approve the agreement referred to in Article 12;
   h) approve and amend its Rules of Procedure; and
   i) establish the rules referred to in Article 7, paragraph 1.

Article 9: The Secretariat

1. The Secretariat headed by the Director shall comprise the personnel of the Institute.

2. Subject to any general directions of the Council, the Conference and the Board, the Director shall appoint such other personnel as may be required for the purposes of the Institute on such terms and to perform such duties as the Director may determine.

Article 10: Financial resources

The financial resources necessary for the functioning of the Institute shall be provided by:

a) Associate and Affiliate Members, by means of membership fees;
b) Members, through voluntary contributions if they so desire; and
c) such other sources as may present themselves.

Article 11: The Budget and the accounts

The budget and the accounts of the Institute shall be approved by a simple majority by the Board on proposal of the Director.

Article 12: Legal personality, privileges and immunities

The Institute shall have international and domestic legal personality. On the territory of Finland it shall enjoy such privileges and immunities as are necessary for the exercise of its functions. These privileges and immunities shall be defined in an agreement between the Institute and the Government of Finland.

Article 13: Dispute-settlement

Any dispute concerning the interpretation or application of this Convention which is not settled by negotiation or by the good offices of the Board may, upon mutual agreement between the parties to the dispute, be submitted to conciliation under the Permanent Court of Arbitration Optional Conciliation Rules.

Article 14: Signature and consent to be bound

1. This Convention shall be open for signature by European States and European regional economic integration organisations in Joensuu on 28 August 2003. Thereafter, it shall remain open for signature in Helsinki at the Ministry for Foreign Affairs of Finland, until 28 November 2003.

2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the signatory States and regional economic integration organisations. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of Finland which shall act as the depositary.

3. This Convention shall be open for accession by those European States and European regional economic integration organisations that have not signed it. Instruments of accession shall be deposited with the Depositary.

4. For the purposes of this Convention, a European State is a State which is eligible for membership of the United Nations Economic Commission for Europe as a European State.

Article 15: Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the sixtieth day after the date of the deposit of the eighth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

2. For each State and regional economic integration organisation ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention after the deposit of the eighth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the sixtieth day after the date of deposit of such State or regional economic integration organisation of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 16: Transitional provisions

1. Upon the entry into force of this Convention, the research institutes, educational establishments, commercial organisations, forest authorities, non-governmental organisations and institutions of a similar nature from European States that are members or associate members of the European Forest Institute established in 1993 as an association under Finnish law and by that date have not according to its Bylaws given notice of resignation, shall become Associate Members of the Institute. Institutions of a similar nature from non-European States that are associate members of the said European Forest Institute shall likewise in the absence of notice of resignation become Affiliate Members of the Institute.

2. After the entry into force of this Convention the Institute shall initiate negotiations with the European Forest Institute established in 1993 as an association under Finnish law on the transfer of the latter's activities, funds, assets and liabilities to the Institute.

Article 17: Amendments

1. This Convention may be amended by the unanimous vote of the Members present in a meeting of the Council or by a written procedure. Any proposal for amendment shall be circulated by the Depositary at least eight weeks in advance. In case of a written procedure the Depositary shall fix the deadline for the replies.

2. The amendment will enter into force on the sixtieth day after the date on which all the Contracting Parties have notified the Depositary that they have fulfilled the formalities required by national legislation with respect to the amendment.

3. Unless the Conference approves, amendments shall not affect the institutional position of Associate or Affiliate Members.

Article 18: Withdrawal

A Contracting Party may withdraw from this Convention by giving written notice of the withdrawal to the Depositary. The withdrawal shall be effective one year after receipt of the notice of withdrawal by the Depositary.

Article 19: Termination

This Convention shall be terminated if at any time after its entry into force there are less than eight Contracting Parties.

In witness whereof, the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Convention.

Done in the English language, at Joensuu, this 28th day of August 2003.

Convenzione sull'Istituto Forestale Europeo

Le Parti della Convenzione, da qui in poi indicate come Parti Contraenti,

Richiamando le decisioni sulle foreste adottate alla Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo del 1992, le Proposte di Azione del Gruppo Intergovernativo sulle Foreste e del Forum Intergovernativo sulle Foreste, il Programma di Lavoro Esteso sulla Diversità Biologica Forestale riguardante la Convenzione sulla Biodiversità, e l'esito del Vertice Mondiale sullo Sviluppo Durevole;

Riconoscendo il progresso e i risultati raggiunti dall'attuazione degli impegni delle Conferenze Ministeriali sulla Protezione delle Foreste in Europa;

Consapevoli della natura mutevole delle questioni forestali europee e della loro specificità, e le preoccupazioni sociali e il bisogno di produrre dati scientifici rilevanti, in vista di un loro positvo riflesso sui processi decisionali;

Considerando che l'Istituto Forestale Europeo fu istituito con legge della Finlandia, nel 1993, come organismo associativo finalizzato allo studio delle scienze forestali, delle foreste e della conservazione forestale a livello europeo;

Convinti del valore aggiuntivo della aggregazione della ricerca forestale e delle sue specificità in un quadro internazionale;

Auspicando di conseguire a livello internazionale effetti positivi per la cooperazione nella ricerca forestale e la sua specificità, anche evitando la duplicazione dei lavori;

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1: L'Istituto

L'Istituto Forestale Europeo (d'ora in avanti l'Istituto) viene qui istituito come organizzazione internazionale, che avrà la sua sede a Joensuu, Finlandia.

Articolo 2: Scopo e funzioni

1. Lo scopo dell'istituto è di garantire la ricerca a livello pan-europeo tenendo presente la politica forestale, con i suoi aspetti ambientali, l'ecologia, i suoi molteplici usi, la ricerca e il benessere delle foreste europee, l'approvvigionamento e il mercato di legname ed altri prodotti forestali in modo da promuovere la conservazione e la gestione durevole delle foreste in Europa.
2. Per poter conseguire il suo fine l'Istituto
   a) provvede a dare informazioni importanti per i responsabili dei programmi politici e delle decisioni operative dei paesi europei che riguardano le foreste e il settore dell'industria forestale;
   b) effettua ricerche negli ambiti di cui sopra;
   c) sviluppa metodi ricerca;
   d) organizza e prende parte agli incontri scientifici ; e
   e) organizza e divulga informazioni dei lavori e dei risultati conseguiti.

Articolo 3: Informazione

Le Parti Contraenti supportano il lavoro dell'Istituto, fornendo informazioni riguardanti le foreste su specifiche richieste, quando non sia possibile ottenere altrimenti i dati dagli organi demandati alla loro raccolta e ciò sia possibile nei termini convenienti. Per evitare un doppio lavoro, l'Istituto provvede a garantire un'appropriata coordinazione con altre strutture internazionali, includendo tutte quelle demandate alla raccolta di dati.

Articolo 4: Membri, Membri Associati e Membri Affiliati dell'Istituto

1. Le Parti Contraenti sono membri dell'Istituto.
2. Rientrano nella categoria di Membri Associati, gli istituti di ricerca, le strutture didattiche, le organizzazioni commerciali, le autorità forestali, le organizzazioni non governative ed istituzioni affini degli Stati europei (da qui in avanti indicati Membri Associati). La categoria dei Membri Affiliati riguarda le istituzioni simili degli Stati non europei (Membri Affiliati). I Membri Affiliati non prendono parte al processo decisionale dell'Istituto.

Articolo 5: Organi

Gli organi dell'istituto sono il Consiglio, la Conferenza, il Comitato direttivo, e il Segretariato, presieduto dal direttore.

Articolo 6: Il Consiglio

1. Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei Membri e si riunisce in sessioni ordinarie da tenersi ogni tre anni. Una sessione straordinaria potrà essere tenuta a richiesta di un membro o del Comitato Direttivo, quando la richiesta abbia l'approvazione della maggioranza dei membri.

2. Il Consiglio dovrà
    a) designare i membri del Comitato in accordo con quanto previsto dall'art. 8, par-2), c), e d);
    b) approvare la nomina del Direttore come previsto dall'art. 8 par. 4, sottopar. d);
    c) stabilire il quadro delle politiche per il lavoro dell'istituto;
    d) prendere decisioni su questioni generali di natura tecnica, finanziaria, o amministrativa, sottoposte dai Membri, dalla Conferenza o dal Comitato Direttivo;
    e) approvare ed emendare, a maggioranza semplice, le sue Norme Statutarie.

3. Ogni Membro avrà diritto a un voto. Le decisioni saranno prese per consenso, salvo sia diversamente stabilito dalla Convenzione.

Articolo 7: La Conferenza

1. La Conferenza è composta dai rappresentanti dei Membri Associati. La Conferenza si riunisce una volta all'anno in sessione plenaria e prenderà le sue decisioni a maggioranza semplice. I Membri Affiliati possono partecipare alle sessioni plenarie annuali della Conferenza. Istituzioni e Organizzazioni regionali e internazionali che non

rientrano né tra i Membri Associati né tra quelli Affiliati all'Istituto possono essere invitati a prendere parte alla sessione plenaria della Conferenza in accordo con le disposizioni stabilite dal Comitato Direttivo.

2. La Conferenza dovrà, inter alia,
   a) nominare i membri del Comitato Direttivo come previsto dall'art. 8 par. 2b), c), e d);
   b) determinare le quote per i membri associati e affiliati;
   c) fare raccomandazioni per dare inizio alle attività che corrispondano ai fini dell'Istituto;
   d) ratificare i rendiconti finanziari predisposti dagli uffici competenti;
   e) approvare il piano di lavoro per l'anno successivo presentato dal Comitato Direttivo;
   f) riesaminare e adottare il Resoconto Annuale sull'attività dell'Istituto; e
   g) approvare ed emendare le sue Norme Statutarie.

Articolo 8: Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è composto da otto persone con specifiche competenze nel campo di attività dell'Istituto. I membri del Comotasto Direttivo possono restare in carica per non più di due mandati consecutivi.

2.a. Quattro membri del Comitato Direttivo sono nominati dal Consiglio per un periodo di tre anni.
 b. Quattro membri del Comitato Direttivo sono nominati dalla Conferenza per un periodo di tre anni.
 c. Il Consiglio e la Conferenza dovranno adottare i regolamenti relativi al processo di nomina e rotazione dei membri da loro designati.
 d. I posti vacanti saranno coperti con procedura scritta, rispettivamente dal Consiglio o dalla Conferenza.

3. Il Comitato Direttivo si riunirà una volta l'anno e dovrà prendere decisioni a maggioranza semplice.

4. Il Comitato Direttivo dovrà:
   a) all'interno del quadro politico adottato dal Consiglio, istituire ed controllare il programma amministrativo e di ricerca del lavoro dell'Istituto;
   b) sotto l'egida del Consiglio, adottare i regolamenti interni che risultino necessari;
   c) approvare il bilancio e i rendiconti;
   d) nominare il Direttore, con il successivo assenso del Consiglio;
   e) approvare l'ammissione e l'espulsione dei Membri Associati e dei Membri Affiliati;
   f) riferire al Consiglio e alla Conferenza;
   g) sotto l'egida del Consiglio, approverà gli accordi di cui all'Art. 12;
   h) approvare ed emendare le sue Norme Statutarie; e
   i) stabilire i regolamenti come previsto dall'Articolo 7, paragrafo 1.

Articolo 9: Il Segretariato

1. Il Segretariato è presieduto dal Direttore e composto dal personale dell'Istituto.
2. Il Direttore, in osservanza delle disposizioni generali del Consiglio, della Conferenza e del Comitato Direttivo, assumerà il personale necessario per i fini dell'istituto e per corrispondere agli adempimenti che lui stesso potrà determinare.

Articolo 10: Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dell'Istituto saranno fornite da:
a) Membri Associati e Membri Affiliati, per mezzo delle quote partecipative;
b) Membri che desiderano elargire contributi volontari; e
c) Ogni altra possibile fonte.

Articolo 11: Il Budget e i resoconti

Il Budget e i resoconti dell'istituto verranno approvati a maggioranza semplice dal Comitato Direttivo, su proposta del Direttore.

Articolo 12: Personalità giuridica, privilegi e immunità

L'istituto avrà personalità giuridica a livello nazionale ed internazionale. Sul territorio della Finlandia godrà di tanti privilegi ed immunità quante ne sono necessarie per svolgere le sue funzioni.
Tali privilegi e immunità saranno definite dall'accordo stabilito tra l'Istituto e il governo di Finlandia.

Articolo 13: Risoluzione delle controversie

Ogni controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione, non definita dalla trattativa o dagli uffici del Comitato Direttivo, può, previo accordo tra le parti, essere oggetto di conciliazione tramite la Corte Permanente delle Norme di Conciliazione Opzionale di Arbitrato.

Articolo 14: Firma e Ratifica

1. La convenzione sarà aperta alla firma degli Stati europei e delle Organizzazione ed integrazione economica della Regione europea in Joensuu il 28 agosto 2003. Successivamente rimarrà aperta per la firma ad Helsinki presso il Ministero degli Affari Esteri di Finlandia fino al 28 novembre 2003.
2. Questa Convenzione deve essere ratificata, accettata ed approvata dagli Stati firmatari e dalle organizzazione di integrazione economica regionale. Gli strumenti di ratifica accettazione o approvazione saranno depositati presso il Governo di Finlandia che svolgerà la funzione di depositario.
3. Questa Convenzione resterà aperta per l'adesione degli altri Stati europei ed organizzazioni di integrazione economica della regione europea, che non l'hanno sottoscritta.Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Depositario.
4. Ai fini di questa Convenzione, per Stato europeo si intende uno Stato che è chiamato ha far parte della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite, come Stato europeo.

Articolo 15: Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno successivo alla data di deposito dell'ottavo strumento di ratifica, accettazione approvazione o adesione.
2. Per ciascuno Stato od Organizzazione di integrazione economica regionale che ratifica accetta, approva o aderisce alla presente Convenzione successivamente al deposito dell'ottavo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrerà in vigore dal sessantesimo giorno a decorrere dalla data del deposito, da parte di

tale Stato o organizzazione di integrazione economica regionale, del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 16: Disposizioni transitorie

1. Con l'entrata in vigore della presente Convenzione, gli Istituti di ricerca, le strutture formative, le organizzazioni commerciali, le autorità forestali, le organizzazioni non governative e le istituzioni similari degli Stati europei che sono membri o membri associati dell'Istituto Forestale Europeo, istituito nel 1993 quale associazione soggetta alla legislazione finlandese e che alla stessa data non abbiano, in conformità allo loro specifica normativa, presentato le dimissioni, diventeranno Membri Associati dell'Istituto. Analogamente, le istituzioni equivalenti ma appartenenti a Stati non europei, che sono membri associati del suddetto Istituto Forestale Europeo, diventeranno, in assenza di notifica di dimissione, Membri Affiliati dell'Istituto.
2. Successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione l'Istituto avvierà il negoziato con l'Istituto Forestale Europeo istituito nel 1993 come associazione soggetta alla legislazione finlandese, per il trasferimento all'Istituto delle attività correnti, fondi, risorse e obbligazioni.

Articolo 17: Emendamenti

1. Questa Convenzione può essere emendata con voto unanime dei Membri presenti in una riunione del Consiglio o attraverso procedura scritta. Ogni proposta di emendamento dovrà essere inviata dal depositario almeno otto settimane prima. In caso di procedura scritta, il Depositario stabilirà il termine entro il quale dovranno essere trasmesse le risposte.
2. Gli emendamenti entreranno in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data in cui tutte le Parti Contraenti avranno notificato al depositario di aver adempiuto alle formalità richieste dalla rispettiva legislazione nazionale nei riguardi degli emendamenti.
3. Senza l'approvazione della Conferenza gli emendamenti non avranno effetto sulla posizione istituzionale dei Membri Associati o Affiliati.

Articolo 18: Recesso

Ciascuna parte contraente può recedere dalla Convenzione mediante comunicazione scritta trasmessa al Depositario. Il recesso avrà effetto a partire dall'anno successivo a ricevimento della comunicazione da parte del Depositario.

Articolo 19: Estinzione

Questa Convenzione cesserà se in qualunque momento successivo alla sua entrata in vigore le Parti Contraenti diventeranno di numero inferiore ad otto.

A testimonianza di ciò i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno sottoscritto questa Convenzione.

Fatta in lingua inglese a Joensuu, oggi 28 agosto 2003.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1132):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) e dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ZAIA) il 21 ottobre 2008.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 31 ottobre 2008, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 9ª, 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 4 e 19 novembre 2008.

Esaminato in aula ed approvato il 19 novembre 2008.

Camera dei deputati (atto n. 1930):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 novembre 2008 con pareri delle commissioni I, V, VII, VIII, XIII.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 25 novembre 2008; l'11 dicembre 2008.

Esaminato in aula ed approvato il 19 dicembre 2008.

09G0007

LEGGE 30 dicembre 2008, n. **220**.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione al Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Croazia, e del Protocollo di adesione al Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Albania, firmati a Bruxelles il 9 luglio 2008.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli:

a) Protocollo di adesione al Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Croazia, firmato a Bruxelles il 9 luglio 2008;

b) Protocollo di adesione al Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Albania, firmato a Bruxelles il 9 luglio 2008.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo II di ciascun Protocollo.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

PROTOCOL
TO THE NORTH ATLANTIC TREATY
ON THE ACCESSION OF
THE REPUBLIC OF CROATIA

* * *

The Parties to the North Atlantic Treaty, signed at Washington on April 4, 1949,

Being satisfied that the security of the North Atlantic area will be enhanced by the accession of the Republic of Croatia to that Treaty,

Agree as follows:

Article I

Upon the entry into force of this Protocol, the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organisation shall, on behalf of all the Parties, communicate to the Government of the Republic of Croatia an invitation to accede to the North Atlantic Treaty. In accordance with article 10 of the Treaty, the Republic of Croatia shall become a Party on the date when it deposits its instrument of accession with the Government of the United States of America.

Article II

The present Protocol shall enter into force when each of the Parties to the North Atlantic Treaty has notified the Government of the United States of America of its acceptance thereof. The Government of the United States of America shall inform all the Parties to the North Atlantic Treaty of the date of receipt of each such notification and of the date of the entry into force of the present Protocol.

Article III

The present Protocol, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited in the Archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of all the Parties to the North Atlantic Treaty.

In witness whereof,
the undersigned plenipotentiaries have
signed the present Protocol.

Signed at Brussels
on this 9th day of July 2008

En foi de quoi,
les plénipotentiaires désignés ci-dessous
ont signé le présent Protocole.

Signé à Bruxelles
le 9 juillet 2008

For the Kingdom of Belgium :
Pour le Royaume de Belgique :

For the Republic of Bulgaria :
Pour la République de Bulgarie :

For Canada :
Pour le Canada :

For the Czech Republic :
Pour la République tchèque :

For the Kingdom of Denmark :
Pour le Royaume de Danemark :

For the Republic of Estonia:
Pour la République d'Estonie:

For the French Republic :
Pour la République française .

For the Federal Republic of Germany .
Pour la République fédérale d'Allemagne :

For the Hellenic Republic :
Pour la République hellénique :

For the Republic of Hungary :
Pour la République de Hongrie :

For the Republic of Iceland :
Pour la République d'Islande :

For the Italian Republic :
Pour la République italienne :

For the Republic of Latvia :
Pour la République de Lettonie :

For the Republic of Lithuania :
Pour la République de Lituanie:

For the Grand Duchy of Luxembourg :
Pour le Grand-Duché de Luxembourg :

For the Kingdom of the Netherlands :
Pour le Royaume des Pays-Bas :

For the Kingdom of Norway :
Pour le Royaume de Norvège :

For the Republic of Poland :
Pour la République de Pologne :

For the Portuguese Republic :
Pour la République portugaise :

For Romania :
Pour la Roumanie :

For the Slovak Republic :
Pour la République slovaque :

For the Republic of Slovenia :
Pour la République de Slovénie :

For the Kingdom of Spain :
Pour le Royaume d'Espagne :

For the Republic of Turkey :
Pour la République de la Turquie :

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland :
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

For the United States of America :
Pour les États-Unis d'Amérique :

PROTOCOL
TO THE NORTH ATLANTIC TREATY
ON THE ACCESSION OF
THE REPUBLIC OF ALBANIA

* * *

The Parties to the North Atlantic Treaty, signed at Washington on April 4, 1949,

Being satisfied that the security of the North Atlantic area will be enhanced by the accession of the Republic of Albania to that Treaty,

Agree as follows:

Article I

Upon the entry into force of this Protocol, the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organisation shall, on behalf of all the Parties, communicate to the Government of the Republic of Albania an invitation to accede to the North Atlantic Treaty. In accordance with article 10 of the Treaty, the Republic of Albania shall become a Party on the date when it deposits its instrument of accession with the Government of the United States of America.

Article II

The present Protocol shall enter into force when each of the Parties to the North Atlantic Treaty has notified the Government of the United States of America of its acceptance thereof. The Government of the United States of America shall inform all the Parties to the North Atlantic Treaty of the date of receipt of each such notification and of the date of the entry into force of the present Protocol.

Article III

The present Protocol, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited in the Archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of all the Parties to the North Atlantic Treaty.

In witness whereof,
the undersigned plenipotentiaries have
signed the present Protocol.

Signed at Brussels
on this 9th day of July 2008

En foi de quoi,
les plénipotentiaires désignés ci-dessous
ont signé le présent Protocole.

Signé à Bruxelles
le 9 juillet 2008

For the Kingdom of Belgium :
Pour le Royaume de Belgique :

For the Republic of Bulgaria :
Pour la République de Bulgarie :

For Canada :
Pour le Canada :

For the Czech Republic :
Pour la République tchèque :

For the Kingdom of Denmark :
Pour le Royaume de Danemark :

For the Republic of Estonia:
Pour la République d'Estonie:

For the French Republic :
Pour la République française :

For the Federal Republic of Germany :
Pour la République fédérale d'Allemagne :

For the Hellenic Republic :
Pour la République hellénique :

For the Republic of Hungary :
Pour la République de Hongrie :

For the Republic of Iceland :
Pour la République d'Islande :

For the Italian Republic :
Pour la République italienne :

For the Republic of Latvia :
Pour la République de Lettonie :

For the Republic of Lithuania :
Pour la République de Lituanie:

For the Grand Duchy of Luxembourg :
Pour le Grand-Duché de Luxembourg :

For the Kingdom of the Netherlands :
Pour le Royaume des Pays-Bas :

For the Kingdom of Norway :
Pour le Royaume de Norvège :

For the Republic of Poland :
Pour la République de Pologne :

For the Portuguese Republic :
Pour la République portugaise :

For Romania :
Pour la Roumanie :

For the Slovak Republic :
Pour la République slovaque :

For the Republic of Slovenia :
Pour la République de Slovénie :

For the Kingdom of Spain :
Pour le Royaume d'Espagne :

For the Republic of Turkey :
Pour la République de la Turquie :

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland :
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

For the United States of America :
Pour les États-Unis d'Amérique :

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Protocolli di adesione al Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Croazia

Le parti del Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949

Nella convinzione che la sicurezza della zona nord atlantica sarà rafforzata con l'adesione della Repubblica di Croazia a tale Trattato,

convengono quanto segue:

ARTICOLO I

Dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, il Segretario Generale dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, a nome di tutte le Parti, estende al Governo della Repubblica di Croazia un invito ad aderire al Trattato del Nord Atlantico. In conformità con l'articolo 10 del Trattato, la Repubblica di Croazia diventerà Parte del Trattato alla data di deposito del proprio strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.

ARTICOLO II

Il presente Protocollo entrerà in vigore quando ciascuna delle Parti del Trattato del Nord Atlantico avrà notificato al Governo degli Stati Uniti d'America la sua accettazione. Il governo degli Stati Uniti d'America informerà tutte le Parti del Trattato del Nord Atlantico della data di ricezione di ciascuna di queste notifiche e della data di entrata in vigore del presente Protocollo.

ARTICOLO III

Il presente protocollo, di cui i testi in lingua inglese e francese fanno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America. Copie debitamente certificate saranno trasmesse da questo Governo ai Governi di tutte le Parti del Trattato del Nord Atlantico.

In fede di che, i sottoelencati plenipotenziari hanno sottoscritto il presente Protocollo

Firmato a Bruxelles, il 9 luglio 2008.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Protocolli di adesione al Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Albania

Le parti del Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949

Nella convinzione che la sicurezza della zona nord atlantica sarà rafforzata con l'adesione della Repubblica d'Albania a tale Trattato,

convengono quanto segue:

ARTICOLO I

Dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, il Segretario Generale dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, a nome di tutte le Parti, estende al Governo della Repubblica di Albania un invito ad aderire al Trattato del Nord Atlantico. In conformità con l'articolo 10 del Trattato, la Repubblica di Albania diventerà Parte del Trattato alla data di deposito del proprio strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.

ARTICOLO II

Il presente Protocollo entrerà in vigore quando ciascuna delle Parti del Trattato del Nord Atlantico avrà notificato al Governo degli Stati Uniti d'America la sua accettazione. Il governo degli Stati Uniti d'America informerà tutte le Parti del Trattato del Nord Atlantico della data di ricezione di ciascuna di queste notifiche e della data di entrata in vigore del presente Protocollo.

ARTICOLO III

Il presente protocollo, di cui i testi in lingua inglese e francese fanno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America. Copie debitamente certificate saranno trasmesse da questo Governo ai Governi di tutte le Parti del Trattato del Nord Atlantico.

In fede di che, i sottoelencati plenipotenziari hanno sottoscritto il presente Protocollo

Firmato a Bruxelles, il 9 luglio 2008.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1908):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) e dal Ministro della difesa (La Russa) il 13 novembre 2008.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 dicembre 2008 con pareri delle commissioni I, IV, V.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 9, 11, 16, 18 dicembre 2008.

Esaminato in Aula ed approvato il 19 dicembre 2008.

Senato della Repubblica (atto n. 1291):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 dicembre 2008 con pareri delle commissioni 1ª e 4ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 22 dicembre 2008.

Esaminato in aula e approvato il 22 dicembre 2008.

09G0008

DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2009, n. **3**.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire lo svolgimento del turno delle elezioni amministrative contestualmente alle elezioni europee, di garantire l'esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o per la partecipazione a missioni internazionali e la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali;

Ritenuta, inoltre, la conseguente necessità ed urgenza di adottare misure per la funzionalità dei procedimenti elettorali, anche per quanto concerne lo scrutinio del voto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disciplina per il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni amministrative per l'anno 2009.

1. Limitatamente all'anno 2009, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con il primo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, anche quando disciplinate da norme regionali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:

a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;

b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali si considera giorno della votazione quello della domenica;

c) le operazioni previste dall'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, devono essere ultimate non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente a quello della votazione, giorno in cui deve essere pubblicato il manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; il termine per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico n. 223 del 1967 decorre dalla data di pubblicazione del suddetto manifesto;

d) per il materiale occorrente agli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni dell'articolo 33 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

e) le cartoline avviso agli elettori residenti all'estero che esercitano il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione del territorio nazionale sono spedite col mezzo postale più rapido;

f) salvo quanto previsto dal presente decreto, per la nomina dei componenti, per la costituzione e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

g) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, restano aperti dal lunedì al venerdì antecedenti alla votazione dalle ore 9 alle ore 19, il sabato dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;

h) l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il giovedì precedente il giorno della votazione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti degli uffici elettorali di sezione, ovvero è presentato direttamente ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione il sabato, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione;

i) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazio-

ni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo ad espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede;

l) l'ufficio elettorale di sezione, dopo che siano state ultimate le operazioni di votazione e di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e le schede avanzate. I plichi devono essere contemporaneamente rimessi, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al tribunale del circondario o sezione distaccata, che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, l'ufficio elettorale di sezione dà inizio alle operazioni di scrutinio per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

m) lo scrutinio per le elezioni provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni provinciali e poi, senza interruzione, di quelle per le elezioni comunali;

n) ai componenti di tutti gli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70;

o) in caso di successivo secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci, si applicano le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* ed *n)* e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento. Dall'attuazione del precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ed alle elezioni dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali delle regioni a statuto speciale, il riparto di cui al comma 2 è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al medesimo comma 2, primo periodo.

Art. 2.

Voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'anno 2009.

1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'anno 2009, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per le circoscrizioni del territorio nazionale, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

b) dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio fuori dal territorio dell'Unione europea presso istituti universitari e di ricerca per una durata complessiva all'estero di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi.

2. Gli elettori di cui al comma 1, lettera *a)*, appartenenti alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, se già effettivi sul territorio nazionale di grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unità navali, impiegati organicamente in missioni internazionali esercitano il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione in cui è compreso il comune ove hanno sede i citati enti di appartenenza. I rimanenti elettori di cui alla stessa lettera *a)*, nonché quelli di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma 1 esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma.

3. Gli elettori di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, presentano dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo del proprio reparto o dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera *b)*, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fanno pervenire la dichiarazione all'amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei dichiaranti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo, unitamente all'attestazione della presentazione delle rispettive dichiarazioni entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.

4. Gli elettori di cui al comma 1, lettera *c)*, fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti sia il servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi, sia la presenza all'estero da almeno tre mesi alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera *c)*, unitamente alla dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del professore o ricercatore.

5. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, tramite telefax o per via telematica, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le dichiarazioni di cui ai commi 3 e 4. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero, in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione in cui non trova applicazione la modalità del voto per corrispondenza, ad apporre apposita annotazione sulle medesime liste. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione ed il comune trasmette, tramite telefax o per via telematica, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. L'ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco.

6. Gli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, che hanno fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, possono revocarla mediante espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, tramite telefax o per via telematica, al comune di residenza del dichiarante.

7. Gli elettori che hanno presentato dichiarazione di revoca ai sensi del comma 6 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dai commi 3 e 4, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza ed ivi esercitano il proprio diritto di voto per la circoscrizione del territorio nazionale in cui è compresa la sezione di assegnazione. Gli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, aventi diritto al voto per corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione nei termini e con le modalità previsti al comma 6, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 1, lettera *a)*, aventi diritto al voto per corrispondenza, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero.

8. Il Ministero dell'interno, entro il ventiseiesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, consegna al Ministero degli affari esteri, per gli elettori che esercitano il diritto di voto per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma, le liste dei candidati e il modello della scheda elettorale relativi alla medesima circoscrizione. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari, preposte a tale fine dallo stesso Ministero, provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che

viene inviato all'elettore temporaneamente all'estero che esercita il diritto di voto per corrispondenza. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale della circoscrizione indicata al primo periodo e la relativa busta, le liste dei candidati, la matita copiativa nonché una busta affrancata recante l'indirizzo del competente ufficio consolare. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale mediante la matita copiativa, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente alla matita copiativa e al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

9. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.

10. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono scrutinate dai seggi costituiti presso gli uffici elettorali circoscrizionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

11. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, al presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte d'appello di Roma, le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente all'elenco di cui al comma 5, quinto periodo. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo e di quelle non utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all'elettore. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

12. Per gli elettori che esercitano il diritto di voto per circoscrizioni diverse da quella di Roma di cui al comma 2, primo periodo, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito all'elettore all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché quelle di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, ai presidenti dei rispettivi uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e della tabella *A* allegata alla medesima legge. Le intese di cui al presente comma sono effettuate, ove necessario, anche per consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al comma 1, lettera *a)*, che votano per corrispondenza per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma, nonché agli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e ai loro familiari conviventi. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, non trova applicazione l'articolo 19 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

13. L'assegnazione dei plichi, contenenti le buste con le schede votate dagli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, è effettuata, a cura dei presidenti dei rispettivi uffici elettorali circoscrizionali, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna, lo scrutinio congiunto e la verbalizzazione unica previsti dai commi 15, lettera *d)*, e 16.

14. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate dagli elettori, i presidenti degli uffici elettorali circoscrizionali consegnano ai presidenti dei seggi copie, autenticate dagli stessi presidenti, degli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 5, quinto periodo.

15. A partire dalle ore 15 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale, i presidenti dei seggi procedono alle operazioni di apertura dei plichi assegnati al seggio. Ciascun presidente, coadiuvato dal segretario:

a) apre i plichi e accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicato nel verbale di consegna dei plichi;

b) procede all'apertura di ciascuna delle buste esterne, compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1) accerta che la busta esterna contenga sia il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore, sia la busta interna, destinata a contenere la scheda con l'espressione del voto;

2) accerta che il tagliando incluso nella busta esterna appartenga ad un elettore incluso negli elenchi consolari degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza;

3) accerta che la busta interna, destinata a contenere la scheda con l'espressione del voto, sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento;

4) annulla la scheda inclusa in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di un elettore che ha votato più di una volta, o di un elettore non inserito negli elenchi consolari, ovvero contenuta in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso, separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta interna recante la scheda annullata, in modo che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

c) successivamente, procede all'apertura delle singole buste interne, accertandosi, in ogni caso, che nessuno apra le schede ed imprimendo il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

d) incarica uno scrutatore di apporre la propria firma sul retro di ciascuna scheda e di inserirla immediatamente nell'urna in uso presso il seggio anche per contenere

le schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell'Unione europea.

16. A partire dalle ore 22 dello stesso giorno di domenica, i seggi procedono allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e delle schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell'Unione europea, effettuando anche la verbalizzazione unica del risultato di tale scrutinio congiunto.

17. Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e per le operazioni preliminari allo scrutinio trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili. Per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, fermo restando che il termine orario previsto dal comma 6 del medesimo articolo è anticipato alle ore 14 del giorno fissato per la votazione.

Art. 3.

Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione dei referendum *previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009.*

1. In occasione dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009, esercitano il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

b) dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi.

2. A tali fini, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero, nonché per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili.

3. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, per gli elettori di cui al comma 1, lettera *a)*, nonché per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai suddetti elettori all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Tali intese sono effettuate anche per consentire comunque l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al presente comma, nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, ovvero vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.

4. Ai fini dello scrutinio congiunto delle schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, con le schede votate dagli elettori residenti all'estero, l'assegnazione dei relativi plichi è effettuata, a cura del presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna e la verbalizzazione unica delle risultanze di tale scrutinio congiunto tra schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e schede votate da elettori residenti all'estero, anche provenienti da altro ufficio consolare o Stato della medesima ripartizione.

5. Nel caso in cui le date fissate per le votazioni nel territorio nazionale per i *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione e per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia non siano distanti più di quindici giorni, fuori dal territorio dell'Unione europea la dichiarazione pervenuta, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della prima votazione è valida anche per la seconda votazione, salvo espressa volontà contraria e fatta salva la facoltà di revoca entro il ventitreesimo giorno antecedente alla data della relativa votazione. Ove possibile, agli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, aventi diritto al voto per corrispondenza per i due diversi tipi di consultazioni, viene inviato un plico unico con buste distinte per ciascun tipo di consultazione, contenenti le schede ed il restante materiale previsto dalla legge per l'esercizio del voto per corrispondenza in ciascuna consultazione.

Art. 4.

Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali

1. In previsione degli adempimenti affidati dalla legge alle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali nell'anno 2009, il prefetto, al fine di assicurare comunque il *quorum* alle medesime commissioni, designa al presidente della Corte d'appello, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari partecipano

ai lavori in caso di assenza degli altri componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a 1.451.850 euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BOSSI, *Ministro per le riforme per il federalismo*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

09G0009

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2009.

Approvazione della nomina a Vice Direttore generale della Banca d'Italia della dott.ssa Anna Maria Tarantola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Visto l'art. 17, comma 5, dello Statuto della Banca d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006;

Considerato che il Consiglio superiore della Banca d'Italia, nella riunione straordinaria del 22 dicembre 2008, ha nominato Vice Direttore generale dell'Istituto la dott.ssa Anna Maria Tarantola, in sostituzione del dott. Antonio Finocchiaro dimissionario dal 12 gennaio 2009;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

È approvata la nomina della dott.ssa Anna Maria Tarantola a Vice Direttore generale della Banca d'Italia, a decorrere dal 13 gennaio 2009 e per un periodo di sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2009
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 210

09A00832

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2009.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano - Grado.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano-Grado;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, con il quale lo stato d'emergenza sopra citato è stato prorogato, da ultimo, fino al 30 novembre 2008;

Considerato che sono ancora in corso di realizzazione gli interventi di carattere straordinario ed urgente finalizzati al definitivo superamento del contesto emergenziale in rassegna;

Tenuto conto della oggettiva necessità, allo stato, di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali in atto in deroga alla normativa ambientale;

Vista la nota del Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'11 novembre 2008, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di prorogare lo stato di emergenza di cui trattasi;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, fino al 30 novembre 2009, con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale, lo stato d'emergenza in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano - Grado.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A00805

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ

DECRETO 30 dicembre 2008.

Bando per la presentazione di progetti volti a promuovere la cultura di impresa tra i giovani.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA GIOVENTÙ

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;

Vistoil decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2002, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2007, concernente l'approvazione del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2008;

Vistoil decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. le Giorgia Meloni è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Vistoil decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2008, con il quale al precitato Ministro è stato conferito l'incarico per la gioventù;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, con il quale è stato delegato al Ministro senza portafoglio, on. le Giorgia Meloni, l'esercizio delle funzioni in materia di politiche della gioventù;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 giugno 2008, di istituzione della Struttura di missione denominata «Dipartimento della gioventù» posta alle dipendenze funzionali del Ministro della gioventù, nelle more dell'istituzione di una apposita struttura generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vistoil decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 luglio 2008 di conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al dott. Andrea Sergio Fantoma, di Capo della struttura di missione denominata «Dipartimento della gioventù»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2008, con il quale, nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Centro di responsabilità n. 16 - «Politiche giovanili e attività sportive», è stato modificato in Centro di responsabilità n. 16 - «Gioventù»;

Visto il decreto del Ministro della gioventù in data 29 luglio 2008, con il quale è stata assegnata al dott. Andrea Sergio Fantoma la gestione, con i relativi poteri di spesa, dei fondi assegnati al predetto centro di responsabilità;

Visto il decreto del Ministro della gioventù, on. le Giorgia Meloni in data 29 ottobre 2008, vistato e annotato dall'Ufficio bilancio e ragioneria al n. 4065/2008 in data 12 novembre 2008 e registrato alla Corte dei conti in data 12 dicembre 2008, registro n. 12, foglio n. 259, con il quale sono stati predeterminati i criteri di riparto del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2008, che all'art. 2 prevede il finanziamento di azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, tra i quali rientrano le iniziative rivolte alla promozione della cultura d'impresa;

Ritenute la necessità e l'opportunità di dare corso ad un bando pubblico per la presentazione di progetti volti a promuovere la cultura d'impresa tra i giovani, con il quale si intende dare attuazione a programmi di azioni di interesse nazionale finalizzati a diffondere la cultura d'impresa e l'orientamento al lavoro autonomo presso i giovani ai sensi del sopracitato decreto ministeriale in data 29 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati l'allegato «Bando per la presentazione di progetti volti a promuovere la cultura d'impresa tra i giovani», ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale in data 29 ottobre 2008, nonché il «Formulario per la presentazione dei progetti» e la «Relazione tecnica», che formano parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 30 dicembre 2008

Il capo Dipartimento: FANTOMA

AVVISO:

Il testo del decreto di approvazione del «Bando per la presentazione di progetti volti a promuovere la cultura d'impresa tra i giovani adottato ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale in data 29 ottobre 2008», unitamente al testo integrale del bando (ed ai relativi allegati) sono consultabili sul sito ufficiale del Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri: www.gioventu.it.

La scadenza per la presentazione delle domande è indicata nell'art. 13 del bando.

09A00641

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 dicembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Lion 5 EC», registrato al n. 14375.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*G.U.* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazionì per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 1° luglio 2008 dall'impresa MAKHTESHIM CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd. Ashdod-Israele intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato LION 5 EC uguale al prodotto di riferimento denominato LEOPARD 5 EC registrato al n. 11243 con decreto direttoriale in data 15 marzo 2002 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato LEOPARD 5 EC dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 deI decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato LION 5 EC è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Quizalofop-p-etile;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd. P.O.B. 262 con sede in Ashdod (Israele) rappresentata in Italia da MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l. Via Falcone n. 13, Bergamo, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato LION 5 EC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250-500 e litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd. P.O.B. 262 - 77100 Ashdod Israele.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14375.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 15 dicembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

LION 5 EC
(Concentrato emulsionabile)
ERBICIDA SELETTIVO DELLE COLTURE INDICATE, EFFICACE CONTRO LE INFESTANTI GRAMINACEE ANNUALI E POLIENNALI.

LION 5 EC
Autorizzazione Ministero della Salute n° del

COMPOSIZIONE
Quizalofop-p-etile puro gr. 5 (=50 g/l)
Coformulanti q.b.a gr.100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd.
P.O.B. 262 - 77100 Ashdod - ISRAELE

Rappresentata in Italia da:MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l.
Via Falcone, 13 – 24126 Bergamo - Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione: **AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd. P.O.B. 262 - 77100 Ashdod – ISRAELE**

Distribuito da: **KOLLANT S.p.a. – Vigonovo (VE)**

Contenuto: mL 250-500; L 1-5-10-20 **Partita n.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
LION 5 EC è un erbicida di post-emergenza ad azione di contatto e per assorbimento fogliare, indicato per il controllo delle infestanti graminacee annuali e poliennali. Infestanti controllate:
Graminacee annuali: Avena (*Avena spp*), Coda di topo (*Alopecurus spp.*), Fienarola (*Poa annua*), Giavone (*Echinochloa spp.*), Loglio (*Lolium spp.*), Pabbio (*Setaria spp.*), Sanguinella (*Digitaria spp.*), Scagliola (Phalaris spp.).
Graminacee poliennali: Gramigna comune (*Agropyron repens*), gramigna rampicante (*Cynodon dactylon*), Sorghetta (*Sorghun halepense*).

SETTORI, DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO
Il prodotto è selettivo per le colture orticole quali **aglio, cipolla, carciofo, carota, cavolfiore, cavolo cappuccio, fagiolino, fragola, melone, zucchino, pisello, pomodoro, lattughe e simili, spinacio e per barbabietola da zucchero, soia, colza, girasole, tabacco, erba medica e vivai di fruttiferi e di specie ornamentali (non in produzione)**, per cui può essere applicato in qualsiasi stadio vegetativo delle stesse.
Contro la maggior parte delle graminacee annuali il prodotto si impiega alla dose di 1-1,5 litri per ettaro fino alle 3 foglie, oppure alla dose di 1,5-2 litri nel caso di infestanti in pieno accestimento. Il prodotto va diluito in 300-400 litri di acqua.
Contro *Poa spp.* intervenire alle dosi di 1,5-2 litri quando l'infestante è nello stadio di 1-2 foglie.
Contro *Sorghum halepense* da rizoma e altre perennanti, si può effettuare un trattamento unico a fine levata-inizio botticella alla dose di 2-2,5 litri di prodotto per ettaro, oppure si può intervenire con trattamenti frazionati a 1-1,5 l/ha quando le infestanti sono alte almeno 30 cm, ripetendo successivamente il trattamento sui ricacci.
Il prodotto agisce lentamente ed occorrono 7-15 giorni, in relazione all'andamento stagionale, per manifestare l'effetto erbicida.
Le condizioni climatiche favorevoli alla crescita vegetativa delle infestanti (caldo e buon livello di umidità del terreno) migliorano ed accelerano l'efficacia del prodotto. Per quanto concerne le infestanti perennanti, la frammentazione dei rizomi effettuata con lavorazioni meccaniche migliora l'efficacia del trattamento.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si usa da solo.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Trattare in assenza di vento in modo da non danneggiare colture sensibili vicine.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Avvertenza: nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER CAVOLO CAPPUCCIO, CIPOLLA, POMODORO, SOIA, GIRASOLE, COLZA, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO; 30 GIORNI PER CAVOLFIORE, CAROTA, PISELLO, CARCIOFO, ZUCCHINO, FRAGOLA, MELONE, AGLIO, TABACCO; 20 GIORNI PER ERBA MEDICA, SPINACIO, FAGIOLINO; 15 GIORNI PER LATTUGHE E SIMILI

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

Ed. giu08

09A00666

DECRETO 15 dicembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Qubic MZ», registrato al n. 14491.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*G.U.* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 30 ottobre 2008 dall'impresa CHEMINOVA AGRO ITALIA S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato QUBIC MZ uguale al prodotto di riferimento denominato TECNOMETRA M8-64 registrato al n. 9911 con decreto direttoriale in data 18 gennaio 1999 dell'impresa Tecniterra S.r.1. con sede in Milano;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Tecnometra M8-64 dell'impresa Tecniterra S.r.l.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato QUBIC MZ è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Metalaxil e Mancozeb;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010 l'impresa CHEMINOVA AGRO ITALIA S.r.l., con sede in Bergamo, Via Fratelli Bronzetti, n. 32/28, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE denominato QUBIC MZ con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 1-5-10.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: TERRANALISI S.r.1. - Cento (Ferrara) autorizzato con decreti del 5 febbraio 1987/24 gennaio 1997.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14491.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 15 dicembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

QUBIC MZ

POLVERE BAGNABILE

Fungicida specifico per la lotta contro la Peronospora della Vite, del Pomodoro e del Tabacco

COMPOSIZIONE
- Metalaxil puro .... g 8
- Mancozeb puro.................g 64
- Coformulanti q.b. a ....g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO : Irritante per le vie respiratorie; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

CHEMINOVA AGRO ITALIA S.r.l. – via Fratelli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo

Officina di produzione : TERRANALISI – Cento 8FE)
Registrazione Ministero del Lavoro,della Salute e delle Politiche Sociali n° del
1 – 5 – 10 Kg Partita n.

Prescrizioni particolari: *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: METALAXIL 8% e MANCOZEB 64%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXIL: Sintomi: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
MANCOZEB: Sintomi-cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore pre-cordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
QUBIC MZ è un fungicida ad azione preventiva e curativa specificatamente indicato per la lotta contro le Peronosporacee delle colture di VITE, TABACCO e POMODORO.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il primo trattamento verrà eseguito dopo il verificarsi della prima pioggia infettante; per i trattamenti successivi l'attività sistemica del prodotto permetterà di mantenere delle cadenze fisse sganciate dalle piogge. Infatti anche le piogge abbondanti e ripetute non diminuiscono l'efficacia del trattamento. La traslocazione acropeta di QUBIC MZ consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo che intercorre tra un trattamento ed un altro.

- **PERONOSPORA DELLA VITE** (Plasmopara Viticola): 250 g/hl di acqua fino ad allegagione avvenuta eseguendo i trattamenti ad intervalli di 14 giorni. Per la distribuzione del prodotto impiegare un quantitativo di acqua sufficiente ad assicurare la buona copertura della vegetazione. Per la lotta contemporanea contro l'Oidio, miscelare il prodotto agli anticrittogamici previsti per questo scopo. L'impiego di QUBIC MZ è particolarmente indicato nelle zone e condizioni in cui il rame può dare luogo a fitotossiciità o comunque a fenomeni secondari negativi a carico della vite.
- **PERONOSPORA DEL TABACCO** (Peronospora tabacina): 300 g/hl di acqua. Iniziare i trattamenti non appena la coltura abbia superato la crisi del trapianto con cadenza di 10 giorni. Ciò consentirà la protezione totale della coltura anche nei periodi di elevata pressione di infezione. Onde evitare la comparsa di infezioni durante la fase della crisi di trapianto, eseguire un trattamento in semenzaio 1-2 giorni prima della messa a dimora delle piantine in campo alla dose di 300 g/hl di acqua.
- **PERONOSPORA DEL POMODORO** (Phytophtora infestans): 250 g/hl di acqua ad intervalli di 14 giorni. Sospendere i trattamenti con la prima fioritura del pomodoro.

NON IMPIEGARE IN SERRA – NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ
AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SU VITE E TABACCO SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.
SU POMODORO SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALLA PRIMA FIORITURA.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

09A00667

DECRETO 15 dicembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Swoon Duo», registrato al n. 14461.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della Sanità del 15 marzo 1996 (*G.U.* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 4 settembre 2008 dall'impresa BAYER CROPSCIENCE S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SWOON DUO uguale al prodotto di riferimento denominato ELICIO registrato al n. 11885 con decreto direttoriale in data 22 ottobre 2003 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato ELICIO dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato SWOOD DUO è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Fenamidone e Fosetyl Alluminio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa BAYER CROPSCIENCE S.r.l. con sede in Viale Certosa, 130 - Milano è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE-PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato SWOON DUO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 100-200-250-300-500 e kg 1-2-2,5-5-8-10-15-20-25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa BAYER CROPSCIENCE FRANCE, Villefranche (France) e preparato presso lo stabilimento dell'impresa: STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Cotignola (Ravenna) autorizzata con decreti del 19 giugno 1982/3 luglio 2007 e confezionato presso lo stabilimento dell'impresa: BAYER CROPSCIENCE S.r.l. Filago (Bergamo) autorizzato con decreti del 6 dicembre 1983/20 dicembre 2002. La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14461.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 15 dicembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

SWOON DUO

Fungicida sistemico per la difesa antiperonosporica della vite, del tabacco, del melone e della lattuga.

Granuli idrodispersibili (WG)

SWOON DUO

Composizione

Fenamidone puro 4,4 g
Fosetyl Al puro 66,7 g
coformulanti q.b. a 100 g

IRRITANTE

Frasi di Rischio

Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione
Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa, 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione e confezionamento:
Bayer CropScience France, Villefranche (France)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

Officina di confezionamento:
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

Distribuito da: Dow AgroSciences Italia S.r.l. - Via Patroclo 21 - 20151 Milano

Contenuto netto: 100 - 200 - 250 -300 - 500 g; 1 – 2 – 2,5 – 5 – 8 – 10 – 15 – 20 - 25 kg

Registrazione Ministero della Salute N. del

Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE

SWOON DUO è un'associazione di principi attivi ad azione sistemica e di copertura, in grado di svolgere un'azione preventiva per l'impiego nella difesa antiperonosporica della vite, del tabacco, del melone e della lattuga.
Su vite il prodotto ha azione di contenimento anche nei confronti di oidio.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Vite da vino e vite da tavola : contro Peronospora (*Plasmopara viticola)* intervenire preventivamente alla dose di 230-250 g/hl (2,3-2,5 kg/ha) con trattamenti effettuati ogni 10-12 giorni, oppure alla dose di 280-300 g/hl (2,8-3 kg/ha) ogni 12-14 giorni. Eseguire le applicazioni nelle fasi comprese tra la differenziazione dei grappolini e l'inizio dell'ingrossamento degli acini.

Tabacco e Melone : contro Peronospora (*Peronospora tabacina – Pseudoperonospora cubensis*) intervenire preventivamente alla dose di 250-300 g/hl (2,5-3 kg/ha) ogni 8-12 giorni, in relazione alla pressione della malattia ed allo sviluppo delle piante.

Lattuga : contro Bremia (*Bremia lactucae*) alla dose di 200-250 g/hl (2-2,5 kg/ha) ogni 8-10 giorni, in relazione alla pressione della malattia ed allo sviluppo delle piante.

Per trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, così da mantenere la stessa dose di prodotto per ettaro.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto può avere dei problemi di compatibilità in miscela con formulati contenenti rame, alcuni fitostimolatori e concimi fogliari contenenti azoto (nitrico e ammoniacale). Per queste associazioni risulta opportuno effettuare saggi preliminari, per verificarne la compatibilità.
Non effettuare miscele con formulati oleosi.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLI DI SICUREZZA : 40 giorni su vite, 30 giorni su tabacco e 15 giorni su melone e lattuga.

03.09.2008

AVVERTENZE
Su tutte le colture effettuare al massimo 3 applicazioni per anno con prodotti caratterizzati dallo stesso meccanismo di azione.
E' consentito invece l'impiego contemporaneo (miscela estemporanea) di prodotti aventi lo stesso meccanismo di azione se impiegati contro malattie diverse, senza che questo modifichi il numero totale di trattamenti.
Nei vigneti o appezzamenti dove siano state osservate perdite di efficacia a seguito dell'impiego di prodotti avente uguale meccanismo di azione, utilizzare prodotti che agiscano sul fungo con modalità diversa.

Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 20 m per la vite, 10 m per melone, tabacco e lattuga.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze - Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

SWOON DUO

Fungicida sistemico

Granuli idrodispersibili (WG)

SWOON DUO

Composizione
Fenamidone puro 4,4 g
Fosetyl Al puro 66,7 g
coformulanti q.b. a 100 g

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione
Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa, 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Distribuito da: Dow AgroSciences Italia S.r.l. - Via Patroclo 21 - 20151 Milano

Contenuto netto: 100 g
Registrazione Ministero della Salute N. del

Partita n.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

09A00668

DECRETO 15 dicembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Valzer SC», registrato al n. 14441.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della Sanità del 15 marzo 1996 (*G.U.* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 1° agosto 2008 dall'impresa BAYER CROPSCIENCE S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato VALZER SC uguale al prodotto di riferimento denominato CHALLENGE registrato al n. 8184 con decreto direttoriale in data 16 marzo 1993 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato CHALLENGE dell'impresa medesima; non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato VALZER SC è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Aclonifen;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 dicembre 2010 l'impresa BAYER CROPSCIENCE S.r.l. con sede in Viale Certosa, 130 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato VALZER SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 0,5-1-5-10.

Il prodotto in questione è preparato in confezioni pronte per l'impiego dalle imprese:

I.R.C.A. Service S.p.A. Fornovo S. Giovanni (Bergamo) autorizzato con decreti del 9 maggio 1997/20 settembre 2001; ALTHALLER ITALIA S.r.l. San Colombano al Lambro (Milano) autorizzato con decreti del 17 febbraio 1981/1° febbraio 2000;

SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi) autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/15 gennaio 2001. La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14441.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 15 gennaio 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

VALZER® SC

Erbicida selettivo per carota, pisello, pomodoro, mais, patata, girasole, sorgo, tabacco
Sospensione Concentrata

VALZER® SC
Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Aclonifen puro 49,6 g (= 600 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio :
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Officine di Produzione e Confezionamento:
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S.Giovanni (BG); Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI); SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)

Distribuito da: SARIAF GOWAN S.p.A. – Via Morgagni, 68 – Faenza (RA)

Registrazione n. Ministero della Salute del

Contenuto netto : 0,5 - 1 - 5 – 10 L

Partita n.:*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
INFESTANTI SENSIBILI :
Amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), Farinello comune (*Chenopodium album*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*) Cencio molle (*Abutilon theofrasti*), Papavero comune (*Papaver rhoeas*), Euforbia (*Euphorbia* spp.), Correggiola (*Polygonum aviculare*) Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Ravanello selvatico (*Raphanus rafanistrum*), Senape (*Sinapis arvensis*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Mercorella (*Mercurialis annua*), Centocchio (*Stellaria media*), Camomilla bastarda (*Anthemis arvensis*) Crespino dei campi (*Sonchus arvensis*), Poligono nero (*Polygonum convolvulus*)

INFESTANTI RESISTENTI :
Veronica (*Veronica persica*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Viola del pensiero (*Viola tricolor*), e infestanti graminacee in genere.

MODALITA' D'IMPIEGO
EPOCA D'IMPIEGO
- pre-emergenza per il pisello, pomodoro, carota, mais, girasole e sorgo;
- pre-trapianto per il tabacco e pomodoro;
- dopo l'ultima rincalzatura per la patata;
- post-emergenza precoce del girasole (2-4 foglie vere).

DOSI D'IMPIEGO

carota, patata, pisello, pomodoro, tabacco	2,5 - 3 l/ha	
girasole	2,5 - 3 l/ha	in pre-emergenza della coltura
	1-1,5 l/ha	in post-emergenza precoce (2-4 foglie vere)
mais	1,5 - 2 l/ha	
sorgo	1 - 1,5 l/ha	

VOLUME D'IRRORAZIONE : 300 - 500 l/ha.

COMPATIBILITA'
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZE
- Nell'applicazione di post-emergenza precoce del girasole le infestanti dicotiledoni debbono essere in fase di emergenza o, al massimo, allo stadio di dicotiledoni - prima foglia vera.
- Non intervenire su colture in fase di emergenza e su germogli scoperti di patata.
- Nei terreni limosi piogge battenti di forte intensità e ristagni d'acqua possono sensibilizzare le colture in fase di emergenza.
- Su pomodoro seminato, con andamento stagionale molto piovoso e freddo dopo le semine, il prodotto può manifestare interazioni fitotossiche con geoinsetticidi a base di forate, clorpirifos etile, fonofos e furatiocarb, localizzati a contatto con il seme.
- Su carota utilizzare la dose inferiore prevista, qualora le temperature superino i 30 °C.
- In giornate ventose non impiegare il prodotto in prossimità di colture sensibili (pero e cucurbitacee).
- Non impiegare su mais da seme, dolce o da "pop-corn".
- In caso di forzata sostituzione della coltura diserbata è possibile la risemina o il trapianto della coltura stessa, previa lavorazione superficiale a 8 cm.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

® Marchio registrato SARIAF GOWAN 30.07.2008

09A00669

DECRETO 15 dicembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Blackbass», registrato al n. 14385.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della Sanità del 15 marzo 1996 (*G.U.* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.l89, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociale le funzioni del Ministero della salute con le risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o suoi prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 194/2008 della commissione del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento;

Visto il documento SANCO /557/2008 rev. 3, che costituisce un emendamento al regolamento (CE) n. 396/2005;

Vista la domanda presentata in data 18 luglio 2008 dall'impresa SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commer-

cio del prodotto fitosanitario denominato BLACKBASS uguale al prodotto di riferimento denominato GRASP 40 registrato al n. 8525 con decreto direttoriale in data 30 luglio 1994 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato GRASP 40 dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato BLACKBASS è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Tralcoxydim;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010 l'impresa SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A. con sede in Via Gallarate, 139 - Milano è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario ESENTE DA CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO denominato BLACKBASS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 850 e litri 1-1,7-2-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dalle imprese SAFAPAC Ltd.- Peterborough Cambridgeshire (UK); NUFARM SAS. Notre Dame de la Garenne, Gaillon (Francia) e prodotto presso gli stabilimenti delle imprese:

SCAM S.p.A. Strada Bellaria, 164 - Modena autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/27 novembre 1990;

ISAGRO S.p.A. Aprilia (Latina) autorizzato con decreti del 3 ottobre 1974/16 aprile 2004; TORRE S.r.l. (Fraz. Montalcino) (Siena) autorizzato con decreti del 31 luglio 1975/23 settembre 2003 e confezionato presso lo stabilimento dell'impresa ALTHALLER ITALIA S.r.l. San Colombano al Lambro (Milano) autorizzato con decreti del 17 febbraio 1981/1° febbraio 2000.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14385.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 15 dicembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

syngenta.

BLACKBASS

Erbicida di post-emergenza per il controllo di avena e falaride infestanti del frumento e dell'orzo
Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
tralcoxydim puro g 34,67 (400 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
NUFARM SAS, Notre Dame de la Garenne, Gaillon (Francia)

Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. del

Partita n.

litri 1

Altri stabilimenti di produzione:
SAFAPAC Ltd. – Peterborough, Cambridgeshire (UK)
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
ISAGRO SpA – Aprilia (LT)
TORRE s.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. Di Montalcino – SI)

Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)
Altre taglie: ml 850; l 1,7; l 2; l 5; l 10; l 20

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inizialmente vomito, diarrea e dolori addominali.
Nei casi più gravi possono manifestarsi sintomi indicativi di depressione del SNC.
Sintomi di irritazione locale anche gravi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquarli delicatamente con acqua per 10-15 minuti, tenendo le palpebre sollevate; consultare un medico.
In caso di ingestione, non indurre il vomito. Consultare subito un medico.
Terapia: praticare la lavanda gastrica prevenendo l'inalazione dei contenuti gastrici, quindi terapia sintomatica; non usare sedativi della respirazione a meno che diversamente prescritto.
Consultare un Centro Antiveleni.

COMPATIBILITA'
BLACKBASS è compatibile con ATPLUS G.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
In condizioni climatiche ed ambientali particolarmente difficili (es. forti piogge successive al trattamento, siccità) o su colture riccamente concimate, si possono verificare temporanei ingiallimenti fogliari e ritardi di sviluppo a carico della coltura senza conseguenze sulla produzione.
Questi sintomi transitori appaiono più raramente nei trattamenti tardivi di inizio levata/2° nodo.

Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CARATTERISTICHE
BLACKBASS è un erbicida di post-emergenza principalmente indicato per il controllo di avena e falaride presenti nei cereali a semina autunnale.
Si caratterizza per il rapido assorbimento da parte dei tessuti verdi dell'infestante che determina, nel giro di pochi giorni, un arresto dello sviluppo seguito da clorosi e disseccamento della pianta.

CAMPI DI IMPIEGO
BLACKBASS è indicato per il diserbo di frumento duro, frumento tenero ed orzo contro avena (*Avena spp.*), falaride (*Phalaris spp.*) ed altre infestanti graminacee eventualmente presenti in consociazione quali loglietto (*Lolium multiflorum*) e loglio comune (*Lolium perenne*). BLACKBASS svolge inoltre una azione complementare di contenimento nei confronti di coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*).

MODALITA' DI IMPIEGO
BLACKBASS si può distribuire solo con l'aggiunta di ATPLUS G, quando la coltura si trova in buone condizioni vegetative e le infestanti, in fase di attiva crescita, sono nei seguenti stadi di sviluppo:
avena e falaride: dall'accestimento al 2° nodo.
In presenza di infestazioni miste di avena, falaride e loglietto fare sempre riferimento alle dosi ed epoche di applicazione raccomandate per il controllo di avena e falaride.
Impiegare attrezzature ben calibrate e dotate di ugelli a ventaglio distribuendo volumi d'acqua di 300-400 l/ha. Per la preparazione della miscela erbicida, versare il prodotto in un recipiente e diluire con una quantità di acqua doppia o tripla rimescolando accuratamente.
Travasare, in seguito, nel serbatoio della attrezzatura irrorante già riempita a metà, aggiungere ATPLUS G e portare a volume completo mantenendo l'acqua in agitazione.
Come buona pratica, appena ultimato il trattamento, lavare l'attrezzatura con un bagnante ed acqua.
Avvertenza: Il prodotto non va miscelato con erbicidi a base di 2,4 D, MCPA e dicamba o loro miscele, concimi liquidi azotati o con sulfoniluree.
Nel caso vengano impiegati tali prodotti da soli, rispettare i seguenti intervalli:
erbicidi ormonici e concimi: 1 settimana prima o dopo l'applicazione di BLACKBASS
sulfoniluree: 3 settimane prima o 1 settimana dopo l'applicazione di BLACKBASS

DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO

Coltura	Epoca di impiego	Dose (l/ha)	
		BLACKBASS	ATPLUS G
Frumento duro ed orzo	Accestimento/ 2° nodo	1 -1,125	1,5
Frumento tenero	Levata/ 2° nodo	1	1,5

E' indispensabile l'aggiunta del coadiuvante ATPLUS G così come indicato in tabella, in ogni caso non superando la concentrazione massima dello 0,5%.
Adottare la dose maggiore nei casi di infestazioni elevate.

PROTEGGERE DAL FREDDO
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

09A00670

DECRETO 15 dicembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Sparta SE», registrato al n. 14490.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*G.U.* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 30 ottobre 2008 dall'impresa CHEMINOVA AGRO ITALIA S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SPARTA SE uguale al prodotto di riferimento denominato V.I.P. FLOW registrato al n. 12174 con decreto direttoriale in data 12 maggio 2006 dell'impresa Chemia S.p.A. con sede in Dosso (Ferrara);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato V.I.P. FLOW dell'impresa Chemia S.p.A.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato SPARTA SE è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Tebuconazolo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 12 maggio 2011 l'impresa CHEMINOVA AGRO ITALIA S.r.l., con sede in Bergamo, via Fratelli Bronzetti, n. 32/28, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SPARTA SE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 0,5-1-5-10-15-20-25.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994;

TERRANALISI S.r.l. - Cento (Ferrara) autorizzato con decreti del 5 febbraio 1987/24 gennaio 1997.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14490.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 15 dicembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

SPARTA® SE

FUNGICIDA SISTEMICO PER POMACEE (MELO, PERO), DRUPACEE (PESCO E NETTARINO, CILIEGIO, ALBICOCCO E SUSINO), VITE, CEREALI (FRUMENTO E ORZO)
Sospensione Concentrata

Registrazione Ministero del Lavoro,della Salute e delle Politiche Sociali N° del

Partita n.

COMPOSIZIONE
g 100 di prodotto contengono:
g 4,35 di tebuconazolo puro (43,1 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

Frasi di Rischio: Nocivo per gli organismi acquatici; Può provocare a lungo termine effettivi negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di Prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
POMACEE (MELO E PERO)
- contro ticchiolatura (*Venturia inaequalis, Venturia pirina*) : 0,23-0,29% (230-290 ml in 100 l di acqua) in miscela con fungicidi di copertura Intervenire con trattamenti preventivi ogni 6-8 gg fino alla fase di frutto noce e successivamente ogni 10-15 gg, oppure curativamente entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione
- contro mal bianco del melo (*Podosphaera leucotricha*): 0,23-0,29% (230-290 ml in 100 l di acqua)
- contro maculatura bruna del pero *(Stemphylium vesicarium)*: 0,29-0,43% (290-430 ml in 100 l di acqua)

DRUPACEE (ALBICOCCO, CILIEGIO, PESCO E NETTARINO, SUSINO)
- contro *Monilia spp.* e *Botrytis cinerea*
1-2 trattamenti a cavallo della fioritura alla dose di 0,29 - 0,43 % (290430 ml in 100 litri di acqua)
1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 gg tra di loro alla dose di 0,29-0,43% (290-430 ml in 100 l di acqua)
- contro mal bianco (Sphaerotheca *pannosa)*: 0,29-0,43% (290-430 ml in 100 l di acqua
- contro ruggine del susino 1 o 2 trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi della malattia alla dose di 0,29% (290 ml in 100 l di acqua)
VITE:
- contro oidio (Uncinula necator): intervenire alla dose di 0,23 % (230 ml in 100 l di acqua) ogni 10-14 gg in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione.
CEREALI (FRUMENTO E ORZO): intervenire alla dose di 5 l/ha posizionando il trattamento come di seguito:
- contro le "malattie del piede" *(Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobolus graminis)* in fase di accestimento-levata
- contro oidio *(Erysiphe graminis)*, ruggini *(Puccinia spp.)*, *Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis,* in fase di inizio levata-spigatura
- contro fusariosi della spiga *(Fusarium spp.)* in fase di piena fioritura contro Septoria *(Septoria spp.)* in fase di inizio levata-spigatura.

Coltura	Parassita	Dose max f.c. (ml/hl)	Dose max f.c. (ml/ha)	N. max trattamenti	Volume d'acqua Utilizzato (litri)
Melo	Ticchiolatura e oidio	290	5220	4	1400-1800
Pero	Ticchiolatura Mac. bruna	290 430	4640 6880	4	1400-1600
Albicocco	Monilia, oidio e muffa grigia	430	6450	2	1200-1500
Ciliegio	Monilia Muffa grigia	430	6450	2	1200-1500
Pesco e nettarino	Monilia Oidio e muffa grigia	430	6450	2	1000-1500
Susino	Monilia, Muffa grigia Ruggine	430 290	6450 4350	2	1000-1500
Vite	Oidio	230	2300	4	1000
Frumento, orzo	Oidio, septoria, ruggini, fusarium		5000	1	

Compatibilità: SPARTA® SE può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: su melo, in particolari condizioni climatiche, il prodotto può causare rugginosità

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto per pesco e nettarino, ciliegio albicocco e susino; 14 giorni per vite; 15 giorni per pero; 30 giorni per melo (sospendere il trattamento a fine fioritura), frumento e orzo.

Attenzione-Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi Impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da *uso* improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animati.

Titolare dell'autorizzazione:
CHEMINOVA AGRO ITALIA S.r.l.
Via Fratelli Bronzetti 32/28 - 24124 Bergamo

Officine di produzione:
Chemia S.p.A. - S.S. 255 km 46 - S. Agostino (FE)
Terranalisi S.r.l. – via Nino Bixio, 6 – Cento (FE)

Contenuto netto:

litri 0,5-1-5-10-15-20-25

CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

® MARCHIO REGISTRATO CHEMINOVA

09A00665

DECRETO 22 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Wiazek Agnieszka, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1 , commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Wiazek Agnieszka, nata a Debno (Polonia) il giorno 16 maggio 1970, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «pielegniarka» conseguito in Polonia presso l'Istituto Professionale Sanitario n. 2 d in in data 19 giugno 1991, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale d infermiere;

Vista la nota prot. n. DGRUPS.IV/26818-P/I.5.i.j.3/2 in data 17 agosto 2006, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo 26 gennaio 1992, n. 115 e dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nonché alla luce dell'art. 43 del Trattato CE, ha comunicato alla sig. Wiazek Agniezka, che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di misure compensative consistenti, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento di durata di 30 mesi, pari a 63 Crediti Formativi Universitari (1890 ore) o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: infermieristica generale, infermieristica clinica, organizzazione professionale, etica professionale e bioetica, nursing, immunologia, immunoematologia, igiene ed epidemiologia, infermieristica clinica medica - piani di assistenza, infermieristica clinica chirurgica - sala operatoria, infermieristica in sanità pubblica, medicina specialistica, chirurgia specialistica, medicina d'urgenza e pronto soccorso, chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, infermieristica clinica e delle disabilità (geriatria e riabilitazione), management sanitario ed infermieristico, medicina legale;

Vista la nota in data 28 agosto 2006 con la quale la richiedente ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Vista la nota prot. n. 49912 in data 24 ottobre 2008 con la quale l'Università degli Studi di Napoli «Federico II» - Polo Didattico ASL SA/3 di Vallo della Lucania (Salerno) ha fatto conoscere l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «pielegniarka» conseguito in Polonia presso l'Istituto Professionale Sanitario n. 2 di Szczecin in data 19 giugno 1991 dalla signora Wiazek Agnieszka, nata a Debno (Polonia) il giorno 16 maggio 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2.

La signora Wiazek Agnieszka è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00584

DECRETO 22 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Buksa Halina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come

modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Buksa Halina, nata a Radymno (Polonia) il giorno 14 settembre 1973, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «pielegniarka» conseguito in Polonia presso il Complesso di Scuole Mediche «Jadwiga Izycka» a Przemysl in data 2 giugno 1993, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Vista la nota prot. n. DGRUPS.IV/26816-P/I.5.i.j.3/2 in data 17 agosto 2006, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo 26 gennaio 1992, n. 115 e dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nonché alla luce dell'art. 43 del Trattato CE, ha comunicato alla sig. Buksa Halina, che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di misure compensative consistenti, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento di durata pari a 25 Crediti Formativi Universitari (750 *ore)* o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: organizzazione professionale, etica professionale e bioetica, nursing, immunologia, immunoematologia, igiene ed epidemiologia, infermieristica clinica medica - piani di assistenza, infermieristica clinica chirurgica - sala operatoria, infermieristica in sanità pubblica, medicina specialistica, chirurgia specialistica, medicina d'urgenza e pronto soccorso, chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, infermieristica clinica e delle disabilità (geriatria e riabilitazione), management sanitario ed infermieristico, medicina legale;

Vista la nota in data 4 settembre 2006 con la quale la richiedente ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Vista la nota prot. n. 132/dd in data 15 ottobre 2008 con la quale l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 - Polo Formativo «Sr. A. Giugliano»Didattico presso P.O. Incurabili di Napoli ha fatto conoscere l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «pielegniarka» conseguito in Polonia presso il Complesso di Scuole Mediche «Jadwiga Izycka» a Przemysl in data 2 giugno 1993, dalla signora Buksa Halina, nata a Radymno (Polonia) il giorno 14 settembre 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2.

La signora Buksa Halina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00585

DECRETO 23 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Bruno Ricardo Alberti Alarcon, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Bruno Ricardo Alberti Alarcon, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Fisioterapeuta» conseguito in Colombia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto in particolare l'art. 1 comma 2 del suddetto decreto legislativo n. 286/98 che prevede l'applicazione delle norme di cui al decreto medesimo ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea qualora si tratti di norme più favorevoli al richiedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare gli artt. 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo «Fisioterapeuta» rilasciato nell'anno 2003 presso la «Universidad del Rosario» situata a Bogotà (Colombia), al sig. Bruno Ricardo Alberti Alarcon, nato a Bogotà (Colombia) il 18 marzo 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 2.

Il sig. Bruno Ricardo Alberti Alarcon è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Fisioterapista.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00586

DECRETO 23 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Mauro Godoy Nery, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale il sig. Mauro Godoy Nery ha chiesto il riconoscimento del titolo fisioterapeuta conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Fisioterapeuta» rilasciato in data 18 maggio 2004 dalla «Universidade de Passo Fundo« con sede a Passo Fundo (Brasile), al sig. Mauro Godoy Nery, nato a Passo Fundo (Brasile) il 15 aprile 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

2. Il sig. Mauro Godoy Nery è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00624

DECRETO 8 gennaio 2009.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale dell'INPS di Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto d.d. del 12 giugno 2007, n. 4, con il quale è stato riconosciuto il Comitato provinciale dell'INPS di Benevento e con il quale è stato nominato quale rappresentante della O.S. C.G.I.L. il sig. Aprea Antonio;

Vista la nota prot. 0014/08 del 17 gennaio 2008 con la quale la C.G.I.L. ha richiesto la sostituzione del sig. Aprea Antonio dimissionario con la sig.ra Castaldi Assunta nata a San Giorgio Del Sannio (BN) il 9 agosto 1956;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta di sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Castaldi Assunta nata a San Giorgio Del Sannio (BN) il 9 agosto 1956 e domiciliata c/o la C.G.I.L. di Benevento via L. Bianchi, è nominata, in rappresentanza della O.S. C.G.I.L., componente del Comitato provinciale dell'INPS di Benevento, in sostituzione del sig. Antonio Aprea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 8 gennaio 2009

Il direttore provinciale: AGOSTA

09A00541

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 gennaio 2009.

Imposizione di oneri di servizio pubblico su alcune rotte aeree.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art. 16;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 anche agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria;

Visto l'art. 1, comma 269 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che, per assicurare la continuità territoriale degli aeroporti di Trapani, Pantelleria e Lampedusa ha assegnato risorse finanziarie per complessivi 10 milioni di euro annui per il triennio 2005-2007;

Visto il decreto ministeriale n. 10 del 28 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2006, avente per oggetto «Imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle tratte Trapani - Roma e viceversa, Trapani - Cagliari e viceversa, Trapani - Bari e viceversa, Trapani – Milano e viceversa»;

Visto il decreto ministeriale n. 42/2T del 31 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007, che ha modificato il decreto di imposizione del 28 marzo 2006 sopra citato;

Visto il decreto ministeriale n. 66 del 9 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 2008, che modifica gli oneri di servizio pubblico sulle rotte aeree Trapani - Roma e viceversa, Trapani - Bari e viceversa, Trapani - Milano e viceversa, Trapani - Cagliari e viceversa;

Vista la delega conferita con nota n. 0004484 del 25 giugno 2008 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad indire e presiedere la Conferenza di servizi, al fine di determinare il contenuto degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per gli aeroporti della Sicilia;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi che si è tenuta il 24 luglio 2008, il 6 agosto 2008, il 18 settembre 2008 e il 30 settembre 2008;

Visto l'art. 135 della legge n. 388/2000, che stabilisce che per assicurare la continuità territoriale della Sicilia la Regione provvede con un cofinanziamento non inferiore al 50% del contributo statale;

Vista la nota ministeriale n. 006167 del 27 novembre 2008, con la quale viene comunicato alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea l'intendimento del Governo italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico sugli aeroporti della Sicilia;

Vista la nota ministeriale n. 006168 del 27 novembre 2008, con la quale viene comunicato all'IBAR e all'ASSAEREO che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte

Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa, Trapani - Milano Linate e viceversa, Trapani - Roma Fiumicino e viceversa;

Vista la nota ministeriale n. 006169 del 27 novembre 2008, con la quale viene comunicato alle società di gestione degli aeroporti di Trapani (Soc. Airgest S.p.A.), Roma (Soc. Aeroporti di Roma S.p.A.), Milano Linate (Soc. SEA Aeroporti di Milano S.p.A.), Palermo (Soc. GESAP S.p.A.) e Catania (Soc. SAC S.p.A.) che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa, Trapani - Milano Linate e viceversa, Trapani – Roma Fiumicino e viceversa;

Vista la nota ministeriale n. 006170 del 27 novembre 2008, con la quale viene comunicato ai vettori Meridiana S.p.A. e Air One S.p.A. che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa, Trapani - Milano Linate e viceversa, Trapani - Roma Fiumicino e viceversa;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato, regolare e continuativo, il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa, Trapani - Milano Linate e viceversa, Trapani - Roma Fiumicino e viceversa, viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori dal 180° giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della nota informativa della Commissione europea, prevista dall'art. 16, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CE) n. 1008/2008.

Art. 3.

Qualora, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della nota informativa indicata nell'art. 2, nessun vettore abbia dichiarato all'E.N.A.C. la propria intenzione di istituire, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1, servizi aerei di linea sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa, Trapani - Milano Linate e viceversa, Trapani - Roma Fiumicino e viceversa, senza corrispettivo finanziario, il diritto di effettuare le rotte sopra dette sarà concesso, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 1008/2008, tramite gara pubblica per un periodo di un anno, secondo la procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008.

Art. 4.

L'E.N.A.C. è incaricata di esperire la gara di cui all'art. 3, di pubblicare sul proprio sito internet www.enac-italia.it il testo del bando di gara ed il testo della presente imposizione, ed altresì di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico.

Art. 5.

Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti viene concesso ai vettori aggiudicatari della gara di cui all'art. 3 il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa, Trapani - Milano Linate e viceversa, Trapani - Roma Fiumicino e viceversa, e viene altresì approvata la convenzione tra l'E.N.A.C. e i vettori stessi per regolamentare tale servizio.

I decreti ministeriali di cui al comma precedente sono sottoposti al visto degli Organi di controllo del medesimo Ministero.

Art. 6.

Gli oneri di servizio pubblico imposti ai servizi aerei di linea sulle rotte da e per Trapani con il decreto ministeriale n. 10 del 28 marzo 2006 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2006, sono abrogati dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2009

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO

ALLEGATO TECNICO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria – Trapani e viceversa, Pantelleria – Palermo e viceversa, Lampedusa – Palermo e viceversa, Lampedusa – Catania e viceversa, Trapani – Milano Linate e viceversa, Trapani – Roma Fiumicino e viceversa.

A norma delle disposizioni dell'art. 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il Governo italiano, in conformità alle decisioni assunte in sede di Conferenza dei servizi tenutasi presso la Regione Sicilia nei giorni 24 luglio 2008, 6 agosto 2008, 18 settembre 2008 e 30 settembre 2008, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti:

1) Rotte interessate.

Pantelleria – Trapani e viceversa;
Pantelleria – Palermo e viceversa;
Lampedusa – Palermo e viceversa;
Lampedusa – Catania e viceversa;
Trapani – Milano Linate e viceversa;
Trapani – Roma Fiumicino e viceversa.

Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento n. 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

2) Requisiti richiesti.

L'E.N.A.C. verificherà che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico:

- essere vettore aereo comunitario in possesso del prescritto COA e della licenza di esercizio ai sensi della normativa comunitaria;

- dimostrare di possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;

- distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;

- attestare l'adesione ai fondi previdenziali a assistenziali di categoria e l'impegno a versare i relativi oneri presso gli Enti dello Stato italiano.

3) Articolazione degli oneri di servizio pubblico.

3.1) In termini di numero di frequenze minime, di orari e di aeromobili.

a) Tra Pantelleria e Trapani:

La frequenza minima è la seguente:

- 3 voli giornalieri per tutto l'anno da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 44 posti, nelle seguenti fasce orarie:
- • 1 volo con partenza nella fascia 06.30 – 07.00
- • 1 volo con partenza nella fascia 15.00 – 16.00
- • 1 volo con partenza nella fascia 17.30 – 18.30

b) Tra Trapani e Pantelleria:

La frequenza minima è la seguente:

- 3 voli giornalieri per tutto l'anno da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 44 posti, nelle seguenti fasce orarie:
- • 1 volo con partenza nella fascia 08.00 – 08.30
- • 1 volo con partenza nella fascia 16.30 – 17.00
- • 1 volo con partenza nella fascia 20.30 – 21.30

c) Tra Pantelleria e Palermo:

La frequenza minima è la seguente:

- 1 volo giornaliero per tutto l'anno da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 44 posti, nella seguente fascia oraria:
- • 09.00 – 09.30
- 1 volo giornaliero per tutto l'anno da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 120 posti, nella seguente fascia oraria:
- • 16.30 – 17.30
- 3 voli settimanali nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, da effettuarsi nelle giornate di venerdì, sabato e domenica e da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 44 posti, nella seguente fascia oraria:
- • 20.00 – 21.00

d) Tra Palermo e Pantelleria:

La frequenza minima è la seguente:

- 1 volo giornaliero per tutto l'anno da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 44 posti, nella seguente fascia oraria:
- • 08.30 – 09.00
- 1 volo giornaliero per tutto l'anno da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 120 posti, nella seguente fascia oraria:
- • 15.30 – 16.30
- 3 voli settimanali nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, da effettuarsi nelle giornate di venerdì, sabato e domenica e da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 44 posti, nella seguente fascia oraria:
- • 19.00 – 20.00

e) Tra Lampedusa e Palermo:

La frequenza minima è la seguente:

- 1 volo giornaliero per tutto l'anno da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 120 posti, nella seguente fascia oraria:
- • 06.30 – 07.30
- 1 volo giornaliero per tutto l'anno da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 44 posti, nella seguente fascia oraria:
- • 15.00 – 16.00
- 3 voli settimanali nel periodo dal 16 giugno al 15 settembre, da effettuarsi nelle giornate di venerdì, sabato e domenica e da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 120 posti, nella seguente fascia oraria:
- • 19.30 – 20.30

f) Tra Palermo e Lampedusa:

La frequenza minima è la seguente:

- 1 volo giornaliero per tutto l'anno da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 44 posti, nella seguente fascia oraria:
  - 10.00 – 11.00
- 1 volo giornaliero per tutto l'anno da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 120 posti, nella seguente fascia oraria:
  - 20.00 – 21.00
- 3 voli settimanali nel periodo dal 16 giugno al 15 settembre, da effettuarsi nelle giornate di venerdì, sabato e domenica e da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 120 posti, nella seguente fascia oraria:
  - 18.00 – 19.00

g) Tra Lampedusa e Catania:

La frequenza minima è la seguente:

- 1 volo giornaliero nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 44 posti, nella seguente fascia oraria:
  - 12.00 – 13.00
- 3 voli settimanali nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio, da effettuarsi nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì e da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 44 posti, nella seguente fascia oraria:
  - 12.00 – 13.00

h) Tra Catania e Lampedusa:

La frequenza minima è la seguente:

- 1 volo giornaliero nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 44 posti, nella seguente fascia oraria:
  - 13.00 – 14.30
- 3 voli settimanali nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio, da effettuarsi nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì e da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 44 posti, nella seguente fascia oraria:
  - 13.00 – 14.30

i) Tra Trapani e Milano Linate:

La frequenza minima è la seguente:

- 1 volo giornaliero da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 120 posti, con orari tali da consentire coincidenze su Trapani con i voli di linea in arrivo da Pantelleria, ai fini di eventuali prosecuzioni.

l) Tra Milano Linate e Trapani:

La frequenza minima è la seguente:

- 1 volo giornaliero da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 120 posti, con orari tali da consentire coincidenze su Trapani con i voli di linea in partenza per Pantelleria, ai fini di eventuali prosecuzioni.

m) Tra Trapani e Roma Fiumicino:

La frequenza minima è la seguente:

- 2 voli giornalieri nel periodo dal 1° novembre al 30 aprile, da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 120 posti, con orari tali da consentire coincidenze su Trapani con i voli di linea in arrivo da Pantelleria, ai fini di eventuali prosecuzioni.

n) Tra Roma Fiumicino e Trapani:

La frequenza minima è la seguente:

- 2 voli giornalieri nel periodo dal 1° novembre al 30 aprile, da operarsi con aeromobile con capacità non inferiore a 120 posti, con orari tali da consentire coincidenze su Trapani con i voli di linea in partenza per Pantelleria, ai fini di eventuali prosecuzioni.

  L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

3.2) In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta.

I servizi oggetto della presente imposizione dovranno essere effettuati con aeromobili biturboelica o bireattori pressurizzati, della tipologia indicata in corrispondenza con le singole rotte.

Nel caso in cui il mercato lo richieda e in occasione delle festività natalizie e pasquali (a partire dal 20 dicembre e fino all'8 gennaio e dal martedì precedente la Pasqua fino al mercoledì successivo), dovrà essere offerta maggiore capacità tramite l'istituzione di voli supplementari i quali non daranno luogo a compensazioni aggiuntive, né all'applicazione di tariffe diverse da quelle di cui al successivo paragrafo 3.3.

I vettori che svolgono il servizio onerato, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adopereranno, con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilità.

Su tutti i voli dovrà essere prevista una riserva di n. 3 posti da utilizzare per problematiche urgenti di carattere medico-sanitario o per esigenze degli organi istituzionali. Dei citati tre posti due rimarranno non prenotabili/vendibili sino a 24 ore prima della partenza e uno sino a 12 ore prima della partenza.

Sui voli effettuati con aeromobili aventi una capacità minima di 120 posti dovranno essere offerte adeguate garanzie per il trasporto di persone diversamente abili e di barellati.

3.3) In termini di tariffe.

a) le tariffe massime da applicare su ciascuna tratta sono le seguenti:

Tariffa ridotta

Pantelleria – Palermo:	29,00 EUR	Palermo – Pantelleria:	29,00 EUR
Lampedusa – Palermo:	36,00 EUR	Palermo – Lampedusa:	36,00 EUR
Lampedusa – Catania:	36,00 EUR	Catania – Lampedusa:	36,00 EUR
Pantelleria – Trapani:	21,00 EUR	Trapani – Pantelleria:	21,00 EUR

Tariffa intera

Pantelleria – Palermo:	38,00 EUR	Palermo – Pantelleria:	38,00 EUR
Lampedusa – Palermo:	47,00 EUR	Palermo – Lampedusa:	47,00 EUR
Lampedusa – Catania:	47,00 EUR	Catania – Lampedusa:	47,00 EUR
Pantelleria – Trapani:	27,00 EUR	Trapani – Pantelleria:	27,00 EUR
Trapani – Milano Linate:	93,00 EUR	Milano Linate – Trapani:	93,00 EUR
Trapani – Roma Fiumicino:	75,00 EUR	Roma Fiumicino – Trapani:	75,00 EUR

Hanno diritto alla tariffa ridotta:

sulla rotta Pantelleria – Palermo e viceversa:	i residenti a Pantelleria;
sulla rotta Lampedusa – Palermo e viceversa:	i residenti a Lampedusa;
sulla rotta Lampedusa – Catania e viceversa:	i residenti a Lampedusa;

sulla rotta Pantelleria – Trapani e viceversa: i residenti a Pantelleria.

Le tariffe indicate sono da intendersi IVA esclusa e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali. Non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge da parte del vettore o dei vettori accettanti.

Tutte le tariffe indicate dovranno essere abbattute del 33% per Child e del 90% per Infant.

La franchigia bagaglio non deve essere inferiore a 20 kg a passeggero (Adult e Child).

In caso di *no-show* la penale massima da applicare per il riutilizzo del biglietto non potrà superare il 10% della tariffa.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.

Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte onerate hanno diritto alle tariffe sopra descritte.

b) Ogni anno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'E.N.A.C., adegua le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata ai vettori che operano sulla rotta in questione e viene portata a conoscenza della Commissione Europea.

c) In caso di variazione percentualmente superiore al 5% in ciascun trimestre, nella media rilevata a partire dal quarto trimestre 2009, del costo del carburante e/o del rapporto di cambio euro/dollaro USA, le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata e in proporzione all'incidenza del costo del carburante sui costi di esercizio del vettore, quest'ultima valutata convenzionalmente nella misura del 20%. Il parametro di riferimento per il calcolo delle variazioni è costituito dal prezzo del carburante di settembre 2008. Per la definizione del prezzo è considerata la quotazione Platt's del Jet fuel cargo FOB Mediterraneo, espressa in Dollari USA per tonnellata, del mese precedente di quello a cui si fa riferimento. La quotazione così ottenuta viene convertita in Euro secondo i valori pubblicati dalla BCE. All'eventuale adeguamento delle tariffe procede trimestralmente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di una istruttoria effettuata dall'E.N.A.C., sentiti i vettori. L'eventuale adeguamento tariffario decorrerà dal trimestre successivo a quello della rilevazione e si applica esclusivamente alla tariffa.

La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulla rotta e viene portata a conoscenza della Commissione europea.

3.4) In termini di continuità dei servizi.

Al fine di garantire la continuità, regolarità e puntualità dei voli, il vettore o i vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:

- garantire il servizio per 12 mesi;
- uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi richiamati nella Carta dei diritti del passeggero ai fini dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento;

- fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovrà essere presentata su ogni singola rotta accettata e dovrà ammontare almeno a:

rotta Pantelleria – Palermo e viceversa:	660.000,00 EUR
rotta Lampedusa – Palermo e viceversa:	870.000,00 EUR
rotta Lampedusa – Catania e viceversa:	150.000,00 EUR
rotta Pantelleria – Trapani e viceversa:	510.000,00 EUR
rotta Trapani – Milano Linate e viceversa:	710.000,00 EUR
rotta Trapani – Roma Fiumicino e viceversa:	500.000,00 EUR

Tali cauzioni dovranno essere presentate mediante fideiussione bancaria a favore dell'E.N.A.C. - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, che potrà utilizzarle per garantire la prosecuzione del regime onerato. Nel caso i presenti oneri vengano accettati da più vettori, le rispettive cauzioni saranno commisurate alla quota parte del servizio accettato. Le cauzioni di che trattasi saranno svincolate alla fine del servizio ed in seguito alla verifica della conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione.

- effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi documentati direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione per i casi di forza maggiore;

- corrispondere all'E.N.A.C. a titolo di penale la somma di 3.000,00 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite del 2%. Le somme percepite in tal senso saranno riallocate e utilizzate a compensazione per la continuità territoriale in Sicilia.

Ferme restando le penali di cui al precedente punto del presente paragrafo, ai vettori sono comminabili, in aggiunta, sia le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 69 del 27 gennaio 2006 (recante "Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato"), sia le sanzioni amministrative previste dal Decreto legislativo 4 ottobre 2007, n. 172, in materia di disciplina sanzionatoria per l'assegnazione di bande orarie.

3.5) Comitato paritetico per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di servizio.

Al fine di garantire la puntuale osservanza dei presenti oneri da parte dei vettori accettanti, è istituito un Comitato paritetico per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di servizio, composto da un membro nominato dall'Assessore regionale del turismo, comunicazioni e trasporti della Regione Siciliana, un membro dell'E.N.A.C. e un membro per ciascun vettore che ha accettato gli oneri di servizio.

Tale Comitato, presieduto dall'Assessore regionale del turismo, comunicazioni e trasporti, si riunisce di norma semestralmente, salvo casi di urgenza da valutarsi ad opera del Presidente e si avvale delle informazioni fornite, in merito all'applicazione dei presenti oneri, dalle Direzioni aeroportuali E.N.A.C. della Sicilia, dalle Società di gestione aeroportuale, da singoli cittadini o associazioni di consumatori.

09A00799

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 novembre 2008.

Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso per l'annata agraria 2008/2009.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso e l'art. 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante modificazioni alla predetta legge;

Visto il parere favorevole dell'Ente nazionale risi all'adozione delle allegate tabelle di denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, sulla base delle determinazioni assunte dai rappresentanti dell'intera filiera di settore;

Ritenuto che il provvedimento concernente la determinazione della denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e la loro attribuzione al gruppo di appartenenza previsto dalla sopra citata legge 18 marzo 1958, n. 325, è di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con l'indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, sono determinate, per gli effetti della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, per l'annata agraria 2008/2009, con le tabelle annesse al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2008

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
ZAIA

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 200

ALLEGATO

DENOMINAZIONE
DELLE VARIETA' DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETA' DI RISO
E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA

RISO ITALIANO

RISONE	RISO
Gruppo Comune o Originario	**Gruppo Comune o Originario**
AMBRA BALILLA BRIO CENTAURO CIGALON ELIO MARTE PERLA SELENIO SP 55	ORIGINARIO o AMBRA o BALILLA o BRIO o CENTAURO o CIGALON o ELIO o MARTE o PERLA o SELENIO o SP 55
CRIPTO	CRIPTO
Gruppo Semifino	**Gruppo Semifino (1)**
ARCO ALPE FLIPPER LIDO ROSA MARCHETTI SARA SAVIO	ARCO o ALPE o FLIPPER o LIDO o ROSA MARCHETTI o R.M. o SARA o SAVIO
ARGO PADANO (BAHIA)	ARGO o PADANO
VIALONE NANO	VIALONE NANO
VENERE	VENERE
Gruppo Fino	**Gruppo Fino (1)**
ALICE ARIETE ASSO AUGUSTO BRAVO CRESO CARMEN DELFINO DRAGO ERCOLE EUROPA EUROSIS LOTO NEMBO OPALE RIBE (EURIBE) RODEO SCIROCCO SISR215 TEJO	ALICE o ARIETE o ASSO o AUGUSTO o BRAVO o CRESO o CARMEN o DELFINO o DRAGO o ERCOLE o EUROPA o EUROSIS o LOTO o NEMBO o OPALE o RIBE (EURIBE) o RODEO o SCIROCCO o SISR215 o TEJO

Gruppo Fino	**Gruppo Fino (1)**
AIACE	AIACE
----------------------------	----------------------------
POSEIDONE	POSEIDONE
----------------------------	----------------------------
S. ANDREA	S. ANDREA
----------------------------	----------------------------
SAMBA	SAMBA
----------------------------	----------------------------
Gruppo Superfino	**Gruppo Superfino (1)**
ARBORIO VOLANO	ARBORIO o VOLANO
----------------------------	----------------------------
BALDO BIANCA ELBA GALILEO ROMA	BALDO o BIANCA o ELBA o GALILEO o ROMA
----------------------------	----------------------------
CARNAROLI KARNAK	CARNAROLI o KARNAK
--------------------------------	--------------------------------
ALBATROS ARSENAL ELLEBI EOLO GLADIO LIBERO MERCURIO SATURNO SCUDO SPRINT THAIBONNET	ALBATROS o ARSENAL o ELLEBI o EOLO o GLADIO o LIBERO o MERCURIO o SATURNO o SCUDO o SPRINT o THAIBONNET
----------------------------	----------------------------
APOLLO ASIA FRAGRANCE GANGE GIANO	APOLLO o ASIA o FRAGRANCE o GANGE o GIANO
----------------------------	----------------------------

RISO ESTERO (*)

RISONE	RISO
Gruppo Comune o Originario	**Gruppo Comune o Originario**
CALORO CHACARERO CODY COLUSA 1600 SABINI YABANI YAMANI	CALORO o CHACARERO o CODY o COLUSA 1600 o SABINI o YABANI o YAMANI
Gruppo Semifino	**Gruppo Semifino (1)**
501 ARKROSE BLUEROSE CALROSE GULFROSE MAGNOLIA NATO ZENITH	501 o ARKROSE o BLUEROSE o CALROSE o GULFROSE o MAGNOLIA o NATO o ZENITH
Gruppo Fino	**Gruppo Fino (1)**
BELLE PATNA BLUEBELLE BLUEBONNET CENTURY PATNA DAWN LEBONNET NIRA PATNA GRAIN REXORO SELEZIONE 406 STARBONNET TORO	BELLE PATNA o BLUEBELLE o BLUEBONNET o CENTURY PATNA o DAWN o LEBONNET o NIRA o PATNA GRAIN o REXORO o SELEZIONE 406 o STARBONNET o TORO
Gruppo Fino	**Gruppo Fino (1)**
AGULHA FORTUNA PEROLA	AGULHA o FORTUNA o PEROLA
ALICOMBO MACALIOCA VARY LAVA	ALICOMBO o MACALIOCA o VARY LAVA
ARLESIENNE INRA 68/2 o DELTA	ARLESIENNE o INRA 68/2 o DELTA
SIAM PATNA	SIAM PATNA
BAROE-BRAND	BAROE-BRAND
LUNGO SURINAM	LUNGO SURINAM
BASMATI	BASMATI
JASMIN	JASMIN

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della Legge 18/3/1958 n° 325 modificato dall'art. 2 della Legge 5/6/1962 n° 586 di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo.

(*) Qualora il riso importato presenti le stesse caratteristiche delle varietà italiane, previste in un determinato gruppo, il medesimo riso può essere commercializzato con identica denominazione di gruppo spettante alle varietà italiane, fermo restando l'obbligo di indicazione della varietà.

CARATTERISTICHE DEI RISI ITALIANI

Per ogni varietà sono fissati: nome, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia , dente, testa, sezione .

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

AMBRA: corta – tonda – piccola – assente o centrale poco estesa – assente – regolare – regolare - tondeggiante

BALILLA : corta - tonda - piccola - laterale poco estesa - breve - regolare - tozza - tondeggiante.

BRIO: corta – tonda – piccola – assente – breve o assente – regolare – regolare - tondeggiante

CENTAURO: corta – tonda – piccola – centrale poco estesa – assente – regolare – regolare - tondeggiante

CIGALON: corta - tonda - piccola - centro laterale poco estesa - breve - regolare - regolare - tondeggiante.

ELIO : corta - tonda - piccola - centro laterale estesa - allungata - regolare - tozza - tondeggiante.

MARTE: corta – tonda – piccola – centrale poco estesa – assente – regolare – regolare - tondeggiante

PERLA : corta - tonda - piccola - assente - assente - regolare - regolare - tondeggiante

SELENIO : corta - tonda - piccola - assente - breve o assente - regolare - regolare - tondeggiante

SP55 : corta - tonda - piccola - assente o laterale poco estesa - assente - regolare - regolare - tondeggiante

---

CRIPTO: .corta - semiaffusolata - piccola - centrale poco estesa - assente - sfuggente - regolare - tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SEMIFINO

ARCO : semilunga - affusolata - media - assente - assente- regolare - sfuggente - tondeggiante

ALPE : semilunga - semiaffusolata - piccola - assente - assente o breve - regolare - normale - tondeggiante

FLIPPER : semilunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

LIDO : semilunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

ROSA MARCHETTI : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - regolare - regolare - tondeggiante.

SARA : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - sfuggente - normale - tondeggiante

SAVIO : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - regolare - regolare - tondeggiante.

ARGO : semilunga - semitonda - media - centro laterale - breve - regolare - regolare - tondeggiante.

PADANO (Bahia) : semilunga - semitonda - media - centro laterale poco estesa - allungata - sfuggente - regolare - tondeggiante.

VIALONE NANO : semilunga - tonda - media - centrale estesa - assente - pronunciato - tozza - tondeggiante

---

VENERE : semilunga – semiaffusolata – media – assente – assente – regolare – oblunga – tondeggiante RISO A PERICARPO NERO

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO FINO

ALICE : lunga - affusolata - media - assente o centrale poco estesa - assente - regolare - oblunga - tondeggiante

ARIETE : lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - oblunga - tondeggiante.

ASSO : lunga - semiaffusolata - media - assente o laterale poco estesa - breve o assente - regolare - oblunga - tondeggiante

AUGUSTO: lunga – affusolata – media – assente – assente – regolare – oblunga - schiacciata

BRAVO : lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - oblunga - tondeggiante

CRESO: lunga – affusolata – media – assente – assente o breve – regolare – oblunga – schiacciata

CARMEN : lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - oblunga - tondeggiante.

DELFINO : lunga - semiaffusolata - media - assente o laterale poco estesa - breve o assente - regolare - oblunga - tondeggiante

DRAGO : lunga - affusolata - media - assente o centrale - assente - pronunciato - oblunga - schiacciata.

ERCOLE : lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - oblunga - tondeggiante

EUROPA : lunga - semiaffusolata - media - assente o centro laterale poco estesa - assente o breve - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

EUROSIS : lunga – molto affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante

LOTO : lunga - semiaffusolata - media - assente o laterale poco estesa - breve o assente - regolare - oblunga - tondeggiante.

NEMBO : lunga - semiaffusolata - media - assente o laterale poco estesa - breve o assente - regolare - oblunga - tondeggiante

OPALE : lunga - affusolata - media - centrale o assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante

RIBE (Euribe) : lunga - affusolata - media - centro laterale poco estesa - assente o breve - pronunciato - oblunga - schiacciata.

RODEO: lunga - affusolata - media - centro laterale poco estesa - assente o breve - pronunciato - oblunga - schiacciata.

SCIROCCO: lunga – affusolata – media – assente – assente – sfuggente – regolare - tondeggiante

SISR215 : lunga – molto affusolata - media - assente - assente o laterale poco estesa - sfuggente - oblunga - tondeggiante

TEJO : lunga – affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante

---

AIACE : lunga - molto affusolata - media - assente - assente- sfuggente - oblunga - schiacciata.

POSEIDONE : lunga - semitonda - grossa - centrale estesa - assente - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

S.ANDREA : lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale poco estesa - breve - regolare - regolare - tondeggiante.

SAMBA: molto lunga - semitonda - grossa - centrale estesa - breve - pronunciato - regolare - schiacciata.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SUPERFINO

ARBORIO : molto lunga - semitonda - molto grossa - centrale estesa - assente - pronunciato - oblunga - schiacciata.

VOLANO : molto lunga - semitonda - molto grossa - centrale estesa - breve - pronunciato - regolare - tondeggiante.

BALDO : lunga - semiaffusolata - grossa - assente o centrale poco estesa - assente - regolare - regolare - tondeggiante.

BIANCA : lunga - semiaffusolata - media - assente - assente - regolare - regolare - tondeggiante.

ELBA: lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale poco estesa - assente o breve - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

GALILEO : lunga - semiaffusolata - media - assente - assente - regolare - regolare - tondeggiante.

ROMA : lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale poco estesa - allungata - regolare - regolare - tondeggiante.

CARNAROLI : molto lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale - assente - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

KARNAK : molto lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale - assente - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

ALBATROS : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

ARSENAL : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

ELLEBI : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

EOLO : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente- sfuggente - oblunga - schiacciata.

GLADIO : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

LIBERO : lunga - semiaffusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

MERCURIO : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

SATURNO : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

SCUDO : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

SPRINT: lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

THAIBONNET (L 202) : lunga - molto affusolata - piccola - assente o laterale poco estesa - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

APOLLO: lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata. RISO AROMATICO o PROFUMATO NATURALE

ASIA : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata. RISO AROMATICO o PROFUMATO NATURALE

FRAGRANCE : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente o breve - sfuggente - oblunga - schiacciata. RISO AROMATICO o PROFUMATO NATURALE

GANGE : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata. RISO AROMATICO o PROFUMATO NATURALE

GIANO: lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata. RISO AROMATICO o PROFUMATO NATURALE

==

CARATTERISTICHE DEI RISI ESTERI

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

CALORO : corta - tonda - piccola - laterale poco estesa - allungata - normale - normale - tonda.

CHACARERO : corta - affusolata - piccola - assente - assente - regolare - oblunga - ellittica.

CODY : corta - tonda - piccola - assente - breve - sfuggente - regolare - tonda.

COLUSA 1600 : corta - tonda - piccola - laterale poco estesa - assente - normale - normale - tonda.

SABINI : corta - tonda - piccola - assente - assente - sfuggente - regolare - tonda.

YABANI : corta - tonda - piccola - laterale poco estesa o assente - breve o assente - sfuggente - regolare - tonda.

YAMANI : corta - tonda - piccola - assente - assente - regolare - regolare - tonda.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SEMIFINO

501 : semilunga - semiaffusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

ARKROSE : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica

BLUEROSE : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - regolare - oblunga - ellittica.

CALROSE : semilunga - semitonda - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

GULFROSE : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica.

MAGNOLIA : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica.
NATO : semilunga - semiaffusolata - piccola - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica.

ZENITH : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO FINO

BELLE PATNA : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

BLUEBELLE : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - normale - tondeggiante.

BLUEBONNET : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - regolare - oblunga - tonda.

CENTURY PATNA : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

DAWN : lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - normale - tondeggiante

LEBONNET : molto lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - normale - tondeggiante.

NIRA : molto lunga - affusolata - piccola - assente - assente - regolare- oblunga - tonda.

PATNA GRAIN : molto lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

REXORO : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - regolare - oblunga - tonda.

SELEZIONE 406 : lunga - affusolata - grossa - assente - assente - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

STARBONNET : lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - normale - tondeggiante.

TORO : lunga - affusolata - piccola - assente - - assente - pronunciato - oblunga - tonda

---

AGULHA : lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

FORTUNA : molto lunga - affusolata - grossa - assente - assente - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

PEROLA : lunga -affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

ALICOMBO : molto lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - ellittica.

MACALIOCA - molto lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

VARY LAVA : molto lunga - affusolata - grossa - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

ARLESIENNE : lunga - semiaffusolata - grossa - assente - assente - normale - regolare - tondeggiante.

INRA 68/2 o DELTA : lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - regolare - tondeggiante.

SIAM PATNA : lunga affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

BAROE-BRAND : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - ellittica.

LUNGO SURINAM : molto lunga - molto affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

BASMATI : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - oblunga - sfuggente - schiacciata. RISO AROMATICO o PROFUMATO NATURALE.

JASMIN : molto lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - oblunga - sfuggente - tonda. RISO AROMATICO o PROFUMATO NATURALE

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE
VARIETA' DI RISO CHE NON HANNO SUBITO UN
TRATTAMENTO IDROTERMICO (Non Parboiled)

Grani spuntati	5,00%	
Grani striati rossi	3,00%	
Disformità naturali e impurità varietali	10,00%	massimo impurità varietali 5,00%
Grani gessati	3,00%	
Grani danneggiati (°)	1,50%	
Grani danneggiati da calore	0,05%	
Rotture	5,00%	

(°) Per la produzione 2008/2009, limitatamente alle varietà Alice, Ariete, Asso, Augusto, Bravo, Creso, Carmen, Delfino, Drago, Ercole, Europa, Eurosis, Loto, Nembo, Opale, Ribe, Rodeo, Scirocco, SisR215, Tejo, la tolleranza dei grani danneggiati è elevata a 2,5%

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:
a) sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%
b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili: 0,10%
Nelle varietà vendute come "sottotipo" le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto b) sono consentite fino allo 0,40%.

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE
VARIETA' DI RISO CHE HANNO SUBITO UN
TRATTAMENTO IDROTERMICO (Parboiled)

Grani striati rossi	1,00%
Impurità varietali	5,00%
Grani di riso che non hanno subito un trattamento idrotermico (non parboiled)	0,10%
Grani non completamente gelatinizzati	4,00%
Grani danneggiati	1,00%
Pecks	0,50%
Rotture	5,00%

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:
a) sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%
b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili: 0,10%
Nelle varietà vendute come "sottotipo" le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto b) sono consentite fino allo 0,40%.

NOTE GENERALI

1) I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore al 3% debbono essere venduti come risi "Ostigliati", senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi "sottotipo". La dichiarazione di riso "Ostigliato" deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

2) Per destrinoso si intende quel riso, derivato da particolari varietà, che per le sue caratteristiche ereditarie, presenta il granello di colore bianco - latte, opaco e non farinoso. La dichiarazione di riso "destrinoso" deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

3) Nei risi "sottotipo" è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rotture, quando dichiarata.

4) Le varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nella presente "Tabella" possono essere vendute unicamente quali appartenenti al Gruppo "Comune o Originario".

5) Risetti : sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rotture massime del 10%. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

6) I risi del Gruppo "Comune o Originario" debbono ritenersi omogenei alla cottura.

7) La classificazione dei risi in raggruppamenti all'interno del Gruppo è effettuata per similitudine delle varietà tra loro.

DEFINIZIONE DEI DIFETTI

A) GRANI SPUNTATI : grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

B) GRANI STRIATI ROSSI : grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, delle striature longitudinali di colore rosso, dovuti a residui del pericarpo.

C) GRANI CHE PRESENTANO DELLE DISFORMITA' NATURALI : sono considerate disformità naturali le disformità di origine ereditarie o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche delle varietà.

D) IMPURITA' VARIETALI : per le impurità varietali è da intendersi la presenza di grani appartenenti ad altre varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerata impurità varietale

E) GRANI GESSATI : per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso. Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose:
- oltre il 40% della loro superficie per le varietà a perla assente;
- oltre il 70% della superficie per le varietà a perla poco estesa
- oltre il 90% della loro superficie per le varietà a perla estesa.

F) GRANI DANNEGGIATI : grani o parti di grani che mostrano un evidente deterioramento provocato da umidità, infestazioni, predatori o altre cause, ma che non sono danneggiati da calore.

G) GRANI DANNEGGIATI DA CALORE : grani o parti di grani la cui colorazione naturale é cambiata per effetto del calore. Questa categoria comprende anche i grani o parti di grani che presentano una colorazione gialla dovuta ad alterazione. I grani di riso parboiled nel riso non parboiled sono compresi in questa categoria.

H) GRANI ROTTI o ROTTURE : grani a cui é stata tolta una parte del volume superiore al dente

I) GRANI NON COMPLETAMENTE GELATINIZZATI : Grani di riso che, durante il trattamento idrotermico (parboiled), non hanno subito la completa gelatinizzazione dell'amido e che pertanto non risultano totalmente privi di parti biancastre visibili ad occhio nudo.

J) PECKS : Grani o parti di grani di riso che hanno subito un trattamento idrotermico (parboiled) nei quali più di 1/4 della superficie presenta una colorazione nera o marrone scura.

09A00804

DECRETO 14 gennaio 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Chimica applicata depurazione acque di Giglio Filippo & C. Snc» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'articolo 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'articolo 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 2 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 270 del 19 novembre 2005 con il quale al laboratorio Chimica applicata depurazione acque di Giglio Filippo & C. Snc, ubicato in Menfi (Agrigento), Via Mazzini n. 88 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio e sopra indicato in data 23 dicembre 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 marzo 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Chimica applicata depurazione acque di Giglio Filippo & C. Snc, ubicato in Menfi (Agrigento), Via Mazzini n. 88, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 marzo 2011 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2009

Il capo dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
QUALITÀ E TUTELA DEL CONSUMATORE
SACO VII

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi organici	OIV MA-F-AS313-04-ACIORG 2008
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Anidride solforosa (libera e totale)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato o 11
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Ferro	Reg. CEE 2676/1990 allegato 30
Grado alcolico complessivo	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5 + allegato 3 DPR n°162 12/02/1965 GU SO 73 23/03/1965
Grado alcolico potenziale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5 + DPR n°162 12/02/1965 GU SO 73 23/03/1965
Litio	DM 12/03/1986 GU n°161 SO 58 14/07/1986 Met. XXX
Magnesio	DM 12/03/1986 GU n°161 SO 58 14/07/1986 Met. XXXII
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2008
Nitrati	DM 12/03/1986 GU n°161 SO 58 14/07/1986 Met. XIX
Ocratossina A	OIV MA-F-AS315-10-OCHRAT 2008
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Piombo	Reg. CEE 2676/1990 allegato 35
Potassio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 27

Prolina	DM 12/03/1986 GU n°161 SO 58 14/07/1986 Met. XXVII
Rame	Reg. CEE 2676/1990 allegato 31
Sodio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 128/2004 4 bis
Zinco	Reg. CEE 2676/1990 allegato 34
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5

09A00813

DECRETO 14 gennaio 2009.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Imavi Srl» autorizzato con decreto 13 ottobre 2008.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 13 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 269 del 17 novembre 2008, con il quale al laboratorio Imavi Srl, ubicato in Moie di Maiolati Spontini (Ancona), Via Ancona n. 27/29, è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 10 dicembre 2008, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 13 ottobre 2008;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio Imavi Srl, ubicato in Moie di Maiolati Spontini (Ancona), Via Ancona n. 27/29, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13, par. 5.2
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22, par. 2
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Anidride solforosa libera	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par. 2.3
Anidride solforosa totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par. 2.3
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti)	OIV MA-F-AS315-03-DIGMAL 2007 par. 2
Esame Organolettico	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SO allegato I + DM 25/07/2003 GU n° 210 10/09/2003
Estratto non riduttore, Estratto ridotto	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 + allegato 5, par. 3.2 (Circ MIPAF 17/03/2003)
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Ferro	Reg. CEE 2676/1990 allegato 30, par. 2
Litio	DM 12/03/1986 SO GU 161 14/07/1986 allegato XXX
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1, par. 5.2
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2007, par. 3
Ocratossina A	Metodo interno 91 rev. 4 2007
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Piombo	Reg. CEE 2676/1990 allegato 35
Potassio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 27, par. 2
Rame	Reg. CEE 2676/1990 allegato 31
Saccarosio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 6, par. 2
Saggio di Stabilità (Tenuta all'aria)	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SO allegato III, par. 3.3
Sodio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26, par. 2
Solfati	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2007, par 3
Sovrapressione	Reg. CEE 2676/1990 allegato 37 bis + Reg. CE 1293/2005 allegato 2
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3, par 5.2 + Reg. CE 128/2004 allegato 4 bis
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CE 1423/1999 allegato II
Zinco	Reg. CEE 2676/1990 allegato 34
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par. 3.2

Roma, 14 gennaio 2009

Il capo dipartimento: NEZZO

09A00798

DECRETO 16 gennaio 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «S.CHI.A. Studio chimico associato dei D.ri C. Grippi e N. Russo» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 19 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2005 con il quale al laboratorio S.CHI.A. Studio chimico associato dei D.ri C. Grippi e N. Russo, ubicato in Mazara del Vallo (TP), Via Mons. Audino n. 4 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 12 gennaio 2009;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio S.CHI.A. Studio chimico associato dei D.ri C. Grippi e N. Russo, ubicato in Mazara del Vallo (TP), Via Mons. Audino n. 4, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2009

Il capo dipartimento: NEZZO

Allegato

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22
Alcol metilico	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2008
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/1990 allegato 40
Cationi totali	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42a
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Conduttivita'	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42b
Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti)	OIV MA-F-AS315-03-DIGMAL 2008
Esame organolettico	DM 12/03/1986 GU SG n° 161 14/07/1986 SO
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Idrossimetilfurfurale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42c
Indice di Folin Ciocalteu	Reg. CEE 2676/1990 allegato 41
Litio	DM 12/03/1986 GU n 161 14/07/1986 allegato XXX
Massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20 °C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
Meso-inositolo, Scillo-inositolo e Saccarosio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42f
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Tenore zuccherino	Reg. CEE 2676/1990 allegato 2
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 par. 5.2 + Reg. CE 128/2004 allegato 4bis
Zuccheri riduttori	PO B001 Rev. 3

09A00802

DECRETO 16 gennaio 2009.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva «Sardegna» DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Sardegna».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari – ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 148 della Commissione del 15 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 46 del 16 febbraio 2007 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Sardegna»;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva «Sardegna» DOP con sede legale in Cagliari, Via Sassari, 3, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, come integrato dal decreto ministeriale 4 maggio 2005, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagnie sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera grassi (oli) individuata dall'art. 4 del medesimo decreto, che rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva «Sardegna» al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva «Sardegna» DOP, con sede in Cagliari, Via Sassari, 3, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «Sardegna» registrata con Regolamento (CE) n. 148 della Commissione del 15 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 46 del 16 febbraio 2007.

2. Gli atti del consorzio di cui di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Sardegna».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Sardegna» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Sardegna» appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera grassi (oli), individuata dall'art. 4, lettera *d)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A00803

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 14 gennaio 2009.

Linee guida sulla finanza di progetto dopo l'entrata in vigore del c.d. «Terzo Correttivo». (Decreto legislativo 11 dicembre 2008, n. 152). (Determinazione n. 1).

PREMESSE.

Una delle più importanti innovazioni contenute nel decreto legislativo n. 152/2008, correttivo al decreto legislativo n. 163/2006 (d'ora innanzi «Codice»*)*, riguarda l'introduzione di nuove procedure per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici con l'utilizzo, totale o parziale, di risorse private.

Il decreto legislativo n. 152/2008 introduce all'art. 153 del Codice un sistema innovativo, che comporta per l'amministrazione una scelta preliminare tra la «classica» procedura di affidamento delle concessioni di lavori pubblici prevista dall'art. 143 del Codice e due nuove procedure; è poi prevista una terza procedura, alla quale i soggetti privati legittimati dalla norma possono ricorrere per superare l'eventuale inattività della pubblica amministrazione stessa.

L'Autorità, tenuto conto del nuovo assetto della materia, ritiene opportuno fornire alle amministrazioni aggiudica-

trici ed alle imprese, alcune prime indicazioni operative, sia in merito a talune problematiche interpretative riguardanti le nuove procedure di gara delineate dal legislatore, sia in merito ai contenuti dello studio di fattibilità.

A tali indicazioni faranno seguito ulteriori approfondimenti in merito ai criteri di redazione dei bandi di gara e all'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'Autorità, data la complessità del tema ed il coinvolgimento di numerosi interessi di settore, ha elaborato due documenti, che sono stati sottoposti all'attenzione degli operatori pubblici e privati, convocati in audizione, al fine di acquisire le relative valutazioni e indicazioni.

Sulla base di quanto sopra considerato;

Il Consiglio

approva le seguenti linee guida:

1) «linee guida per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici mediante le procedure previste dall'art. 153 del Codice»;

2) «linee guida per la redazione dello studio di fattibilità».

Roma, 14 gennaio 2009

Il presidente relatore
GIAMPAOLINO

Il consigliere relatore
MOUTIER

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE LE PROCEDURE PREVISTE DALL'ART. 153 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006.

1. Il regime transitorio

L'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2008 prevede che «la disciplina recata dall'art. 153 del codice, come sostituito dal presente decreto, si applica alle procedure i cui bandi siano stati pubblicati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto; in sede di prima applicazione della nuova disciplina, il termine di sei mesi di cui all'art. 153, comma 16, primo periodo, decorre dalla data di approvazione del programma triennale 2009-2011».

Da tale disposizione si evince che la disciplina prevista all'art. 153 del Codice, come modificato dal decreto legislativo n. 152/2008, si applica alle procedure i cui bandi siano pubblicati dopo il 17 ottobre 2008, data di entrata in vigore dello stesso decreto, qualora ricorrano i presupposti richiesti dalla norma per l'avvio delle medesime procedure. Tali presupposti sono costituiti dall'inserimento dello studio di fattibilità dell'intervento nella programmazione triennale e nell'elenco annuale, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice. Quest'ultima, dovrà, quindi, attivarsi per porre in essere le condizioni necessarie all'avvio delle nuove procedure prima della pubblicazione del bando di gara.

Per gli avvisi già pubblicati secondo la previgente formulazione dell'art. 153, ancorché le proposte non siano ancora pervenute, o non ancora prese in esame, si applica dunque la precedente disciplina.

Nel caso di mancanza di proposte alla scadenza del termine ultimo previsto per la loro presentazione, le amministrazioni aggiudicatrici potranno utilizzare la nuova procedura, mediante la pubblicazione di un bando di gara, sempre nel rispetto dei presupposti attualmente previsti (inserimento nell'elenco annuale e redazione di adeguato studio di fattibilità).

Un aspetto che merita di essere precisato riguarda il *dies a quo* di applicazione delle ulteriori modifiche apportate all'istituto della concessione ed in particolare quelle introdotte all'art. 159 (subentro) ed all'art. 160 (privilegio).

La norma transitoria contenuta nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2008 dispone espressamente l'applicabilità, a partire dal 17 ottobre 2008, soltanto delle nuove procedure di cui all'art. 153. L'art. 2, lettera *vv)* del terzo correttivo introduce una norma transitoria nell'ambito dell'art. 253 del Codice, prevedendo che, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale che stabilirà le modalità di attuazione dell'istituto del subentro, tali criteri potranno essere fissati dalle parti nel contratto.

La modifica più rilevante introdotta all'istituto del subentro riguarda la fissazione del termine per la designazione del soggetto subentrante: infatti, mentre nella previgente normativa tale termine era fissato dalla legge in novanta giorni, la nuova disposizione stabilisce che il termine sia previsto nel contratto o, in mancanza, sia assegnato dall'amministrazione aggiudicatrice.

Tale innovazione introduce una normativa più flessibile, che rimette all'autonomia negoziale la fissazione del termine suddetto; pertanto, si può ritenere che la nuova disciplina del subentro si applichi anche alle procedure in corso, ivi comprese quelle indette ai sensi dell'art. 143; laddove il contratto sia già stato stipulato, le parti potranno di comune accordo prevedere un termine diverso da quello vigente al momento della conclusione del contratto.

Quanto all'art. 160 del Codice, in materia di privilegio sui crediti, per i contratti di concessione di lavori pubblici, l'attuale formulazione estende il privilegio generale dei crediti dei soggetti finanziatori sui beni mobili del concessionario a quelli delle società di progetto concessionarie. Tale privilegio era anche nella normativa previgente logicamente esteso ai beni mobili della società di progetto, nell'ipotesi in cui il concessionario si fosse avvalso della facoltà di costituzione della stessa.

2. LA FASE DELLA PROGRAMMAZIONE

Preliminarmente, è opportuno svolgere alcune considerazioni sulla fase della programmazione triennale, che si conferma anche nel nuovo assetto normativo quale punto di partenza per la realizzazione di tutti i lavori pubblici, compresi quelli che si possono realizzare con il contributo dei privati.

Il terzo correttivo introduce al riguardo due novità: 1) la possibilità di inserire i lavori realizzabili con risorse private nell'elenco annuale mediante la redazione dello studio di fattibilità (art. 128, comma 6); 2) alcune modifiche alla possibilità per il privato di presentare proposte per interventi da inserire nella programmazione triennale art. 153, comma 19).

2.1. *Lo studio di fattibilità.*

Si osserva che lo studio di fattibilità assume ora una duplice valenza: esso è atto propedeutico all'inserimento delle iniziative negli strumenti di programmazione, nonché documento a base di gara nelle nuove procedure ex art. 153 del Codice.

Appare evidente, quindi, il ruolo sostanziale che viene ad assumere lo studio di fattibilità e la necessità di individuarne chiaramente i contenuti minimi indefettibili, in relazione alla duplice funzione ad esso assegnata, come più dettagliatamente descritti nelle linee guida per lo studio di fattibilità.

Lo studio di fattibilità, redatto ai fini dell'inserimento dell'opera nella programmazione triennale e nell'elenco annuale, deve essere integrato per consentire l'individuazione degli elementi necessari ad indire la gara; quindi le amministrazioni aggiudicatrici dovranno provvedere alla sua implementazione prima di procedere all'indizione della stessa.

Sempre ai fini dell'inserimento nella programmazione, si suggerisce alle amministrazioni aggiudicatrici di sottoporre gli studi di fattibilità, relativi ad opere di particolare complessità ed importanza, ad una conferenza di servizi preliminare, ai sensi dell'art. 14-*bis* della legge n. 241/1990, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere i necessari atti di consenso sui successivi livelli di progettazione.

Il Codice ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 non prevedono per lo studio di fattibilità una disciplina adeguata, sia dal punto di vista dei contenuti che del procedimento di elaborazione.

Si ritiene che la definizione in concreto dello studio di fattibilità debba bilanciare due esigenze: da una parte, deve consentire l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni preliminari, in virtù della completezza ed affidabilità dei suoi contenuti e, dall'altra, deve mantenere uno spazio per la creatività dei concorrenti nella partecipazione alle successive gare.

Inoltre, tenuto conto che lo studio di fattibilità viene posto a base di gara e che l'art. 153, comma 8 — come di seguito meglio specificato — ammette alla procedura solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti nel regolamento per i concessionari, esso deve contenere anche tutte le informazioni essenziali per consentire l'individuazione dei requisiti dei concorrenti, nonché dei criteri di valutazione delle proposte e della loro relativa ponderazione.

In particolare lo studio di fattibilità deve consentire l'individuazione:

a) dell'importo presunto dell'intervento, ricavato o da un computo metrico estimativo di massima o da un calcolo sommario, applicando alle quantità di lavori i costi unitari o sulla base di parametri desumibili da interventi similari;

b) del valore complessivo dell'investimento su cui calcolare la percentuale del 2,5%, quale limite massimo del costo di predisposizione delle offerte;

c) delle categorie generali e specializzate dei lavori e delle classifiche delle opere da realizzare.

La corretta redazione degli studi di fattibilità da porre a base di gara, contenenti aspetti tecnico-progettuali, giuridico-amministrativi (compresi quelli urbanistici) ed economico-finanziari, ha anche lo scopo di consentire la redazione di progetti preliminari, minimizzando il rischio di modifiche in fase di approvazione.

Lo studio di fattibilità, mediante l'adozione di uno scenario base di riferimento, deve identificare le principali categorie di rischio connesse alla realizzazione e gestione del progetto e dimostrare il livello di fattibilità amministrativa, tecnica, economica e finanziaria del progetto.

Si segnala, inoltre, che le stazioni appaltanti, prima di decidere di realizzare l'opera con una delle forme di Partenariato Pubblico Privato e di definire le modalità di coinvolgimento del privato nella gestione dei servizi, devono analizzare l'opportunità di tale scelta rispetto alla procedura dell'appalto con risorse totalmente pubbliche. Nelle linee guida relative allo studio di fattibilità è delineato il processo decisionale che consente di operare tale valutazione.

2.2. *Le proposte dei privati.*

Quanto alla possibilità di presentare proposte da parte dei privati, la novità del comma 19 dell'art. 153 risiede in tre profili:

a) la necessità di corredare la proposta di uno studio di fattibilità;

b) la specificazione dei soggetti che possono presentare la proposta;

c) l'obbligo di valutazione delle proposte da parte della pubblica amministrazione.

La norma precisa che le proposte riguardano interventi non presenti nella programmazione triennale di cui all'art. 128, ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice.

Anche per i privati che presentano la proposta, quindi, lo studio di fattibilità diventa un documento necessario per l'eventuale inserimento della stessa nella programmazione triennale dell'amministrazione.

È per questo che, si ritiene, esso debba contenere gli stessi elementi indicati come essenziali per gli studi redatti dall'amministrazione.

Quanto all'individuazione dei soggetti che possono presentare le proposte, l'art. 153, comma 19, si riferisce a quelli individuati ai commi 8 e 20 dello stesso articolo.

Ai sensi del comma 8, possono presentare le proposte di inserimento nel programma triennale:

i soggetti in possesso dei requisiti di concessionario (*cfr.* art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e determinazione n. 20/2001).

Ai sensi del comma 20, possono presentare le proposte di inserimento nel programma triennale:

a) i soggetti dotati dei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali specificati dal regolamento;

b) gli imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative;

c) i consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane;

d) i consorzi stabili di cui all'art. 34, comma 1, lettera *c)*;

e) i consorzi ordinari e raggruppamenti;

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE);

g) le società di ingegneria;

h) le Camere di commercio;

i) le fondazioni.

Per quanto riguarda i soggetti di cui alla lettera *a)*, in attesa del nuovo regolamento, si può fare riferimento all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, che disciplina i requisiti del promotore ed alla determinazione n. 20 del 2001.

Tutti i soggetti indicati possono associarsi, o consorziarsi con enti finanziatori o gestori di servizi.

La nuova disciplina ha inoltre introdotto l'obbligo per l'amministrazione aggiudicatrice di valutare le proposte entro sei mesi. Si ritiene che tale termine, posto certamente a tutela dei privati che investono nella redazione dello studio di fattibilità, debba essere inteso come sollecitatorio.

Tuttavia, deve considerarsi che l'art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990 prevede l'obbligo di conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso, nel caso in cui il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, c.d. iniziativa privata tipizzata.

Dal combinato disposto dell'art. 2 della legge n. 241/1990 e dell'art. 153, comma 19, che prevede un obbligo di valutazione della pubblica amministrazione a seguito di presentazione di proposte da parte dei privati, appare quindi sussistente un obbligo per l'amministrazione aggiudicatrice di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

Si osserva che l'eventuale adozione della proposta non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute, o alla realizzazione dei lavori, né alla gestione dei relativi servizi. In tali casi, l'amministrazione potrebbe prevedere nei bandi, pubblicati a seguito dell'inserimento dell'opera negli strumenti di programmazione, il ricorso della procedura di gara di cui al comma 15.

Infine, si ritiene opportuno precisare che, qualora siano presentati più studi di fattibilità riguardanti la stessa esigenza o bisogno, l'amministrazione procede alla scelta dello studio di fattibilità da inserire nel programma triennale applicando le regole previste dall'art. 15, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

3. LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA A GARA UNICA (COMMI 1-14)

Nella procedura a gara unica, disciplinata dai commi 1-14 dell'art. 153, l'amministrazione aggiudicatrice:

1) pubblica un bando di gara, ponendo alla base dello stesso uno studio di fattibilità;

2) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;

3) redige una graduatoria secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;

4) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, sottoponendolo a conferenza di servizi, ex articoli 14-*bis* e seguenti della legge n. 241/1990;

5) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula del contratto di concessione;

6) qualora il progetto debba essere modificato, richiede al promotore di procedere, stabilendone anche i termini: *a)* alle modifiche progettuali prescritte in conferenza di servizi, ai fini dell'approvazione del progetto; *b)* ad adeguare il piano economico-finanziario; *c)* a svolgere tutti gli adempimenti di legge, anche ai fini della valutazione di impatto ambientale. La predisposizione di tali modifiche e lo svolgimento di tali adempimenti, in quanto onere del promotore, non comporta alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute e indicate nel piano economico-finanziario per la predisposizione delle offerte;

7) qualora le modifiche proposte non siano accettate dal promotore, l'amministrazione aggiudicatrice, fissando il termine per la risposta, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria la disponibilità a stipulare il contratto di concessione, previa modifica del progetto preliminare del promotore, eventuale adeguamento del piano economico-finanziario nonché svolgimento tutti gli adempimenti di legge.

Quindi, se il progetto preliminare può essere approvato così come presentato in gara, l'amministrazione ha l'obbligo di stipulare il contratto di concessione col promotore; in caso contrario, se il progetto necessita di modifiche è onere del promotore effettuare le modifiche e, così operando, egli mantiene il diritto di stipulare il contratto.

3.1. *La fase della gara*

3.1.1. Procedure di affidamento, bandi e pubblicità.

Con riferimento alla procedura con gara unica, si deve, anzitutto, sottolineare che la norma non prevede indicazioni sull'utilizzo della procedura, aperta o ristretta.

Al riguardo, alcune indicazioni sono, comunque, rinvenibili all'art. 144 del Codice, che prevede l'esperibilità di entrambe le procedure per l'aggiudicazione della concessione di lavori pubblici ed all'art. 55, comma 2, del Codice, alla stregua del quale le amministrazioni aggiudicatrici devono utilizzare di preferenza la procedura ristretta quando il contratto non ha ad oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si deve tuttavia rammentare che, in caso di procedura ristretta, è ammissibile, per i soli lavori di importo superiore a 40 milioni di euro, l'utilizzo della cosiddetta «forcella» (art. 62 del Codice). Pertanto, qualora si utilizzi la procedura ristretta e l'investimento previsto nello studio di fattibilità sia inferiore a 40 milioni di euro, vanno obbligatoriamente invitati a presentare offerta tutti i soggetti che abbiano fatto richiesta e siano in possesso dei requisiti.

Si deve, inoltre, sottolineare che la nuova disciplina prescrive espressamente (*cfr.* anche determinazione n. 8 del 2007) la pubblicazione del bando di gara, oltre che sui siti informatici di cui all'art. 66 del Codice, anche nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, in relazione all'importo a base di gara: la norma prevede, infatti, che il bando venga pubblicato con le modalità di cui all'art. 66, ovvero di cui all'art. 122 del Codice.

L'amministrazione aggiudicatrice deve curare con particolare attenzione i contenuti del bando di gara e del disciplinare, da richiamare espressamente nel bando stesso (ai sensi dell'art. 153, commi 3 e 7).

Si rammenta che il bando, oppure il disciplinare di gara, devono obbligatoriamente prevedere, oltre ai contenuti di cui all'art. 144 del Codice:

a) la possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di chiedere al promotore di apportare le modifiche intervenute in fase di approvazione del progetto e che la concessione sarà aggiudicata al promotore solo subordinatamente all'accettazione, da parte di questo ultimo, delle modifiche progettuali e dei conseguenti adeguamenti del piano economico-finanziario;

b) la facoltà per l'amministrazione aggiudicatrice — in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare — di interpellare progressivamente i concorrenti seguenti in graduatoria;

c) i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché la loro relativa ponderazione e, qualora ciò sia impossibile, il loro ordine di importanza; tali criteri devono includere, oltre a quanto previsto dall'art. 83, comma 1, del Codice, anche gli aspetti relativi a:

1) la qualità del progetto preliminare;

2) il valore economico-finanziario del piano;

3) il contenuto della bozza di convenzione;

d) i criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi per ogni criterio di valutazione;

e) la metodologia di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, scelta fra quelle indicate negli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice, considerato che il concessionario dovrà sviluppare i successivi livelli di progettazione, prevedere tra i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa quanto disposto dall'art. 64, comma 2, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Ai sensi dell'art. 153, comma 7, il disciplinare, al fine di consentire che le proposte siano omogenee, deve obbligatoriamente indicare:

1) l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare;

2) la destinazione urbanistica;

3) la consistenza;

4) le tipologie dei servizi da gestire.

Allegato al disciplinare vi deve essere lo studio di fattibilità (redatto dall'amministrazione aggiudicatrice, o adottato recependo una proposta dei privati, ai sensi del comma 19 dell'art. 153).

L'Autorità ritiene, inoltre, che, qualora non siano già parte dello studio di fattibilità, ad esso vadano allegati, quanto meno:

a) per gli interventi puntuali:

1) gli stralci dello strumento di pianificazione paesaggistico-territoriale e del piano urbanistico, generale o attuativo delle aree interessate dall'intervento;

2) le planimetrie delle aree interessate dall'intervento, con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore ad 1:2.000;

3) tutte le informazioni, in possesso dell'amministrazione concedente, inerenti i vincoli e le caratteristiche archeologiche, geologiche, idrologiche, idrauliche e sismiche delle aree interessate dall'intervento, integrative o aggiuntive di quelle già contenute nello studio di fattibilità, o, comunque, indicazioni concernenti la loro reperibilità;

b) per gli interventi a rete:

1) corografia generale, contenente l'andamento planimetrico delle aree interessate dall'intervento, in scala non inferiore a 1:25.000;

2) gli stralci dello strumento di pianificazione paesaggistico-territoriale e del piano urbanistico, generale o attuativo delle aree interessate dall'intervento, contenente le curve di livelli, in scala non inferiore a 1:5.000;

3) tutte le informazioni, in possesso dell'amministrazione concedente, inerenti i vincoli e le caratteristiche archeologiche, geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche delle aree interessate dall'intervento, integrative o aggiuntive di quelle già contenute nello studio di fattibilità o, comunque, indicazioni concernenti la loro reperibilità.

Si suggerisce, inoltre, che il disciplinare di gara prescriva, altresì, che:

a) il progetto preliminare, presentato dai concorrenti, dovrà essere composto, in attesa di quanto stabilirà il regolamento di cui all'art. 5 del Codice, dagli elaborati indicati nella Sezione I dell'allegato tecnico XXI al Codice, ovvero una diversa indicazione derivante dalla decisione assunta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'allegato medesimo;

b) il progetto preliminare dovrà essere corredato:

1) dal computo metrico estimativo dell'intervento, redatto applicando alle quantità delle diverse lavorazioni previste nel progetto i relativi prezzi unitari;

2) dall'elenco dei prezzi unitari applicati, che possono essere sia quelli dedotti dai vigenti prezzari dell'amministrazione concedente, sia quelli determinati con apposite analisi, redatte secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;

3) da un capitolato prestazionale che contenga, oltre a quanto previsto dall'art. 7 dell'allegato XXI del Codice, tutto quanto non sia pienamente deducibile dagli elaborati grafici;

c) qualora in sede di approvazione del progetto dovessero essere prescritte varianti, modifiche o integrazioni, i relativi costi saranno determinati applicando i prezzi unitari previsti nel prezzario vigente a disposizione dell'amministrazione concedente; quelli non previsti saranno determinati con apposite analisi, redatte secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;

d) l'adeguamento del piano economico-finanziario e dei connessi elementi, costituenti la struttura economica e gestionale della concessione (durata della concessione, tariffe da applicare all'utenza, oneri collegati alla disponibilità dell'opera, ecc. ecc.), saranno effettuati in base ai maggiori costi derivanti dalle eventuali modifiche, o integrazioni progettuali.

Quanto agli ulteriori contenuti del bando, deve precisarsi quanto segue.

La disciplina non indica più il termine di presentazione delle offerte; la fissazione dello stesso rientra, quindi, nella discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 70 e dall'art. 145 del Codice, fermo restando il principio generale di cui al comma 1 del medesimo art. 70, che prescrive alle amministrazioni di tenere conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte.

Al fine di garantire una durata certa della procedura, è opportuno, come già evidenziato, inserire nel bando che l'amministrazione aggiudicatrice indicherà il termine entro il quale il promotore (o i concorrenti seguenti in graduatoria, interpellati in caso di scorrimento) dovrà comunicare alla stessa l'accettazione o meno delle modifiche al progetto presentato, ai fini della stipula del contratto.

3.1.2. I requisiti di partecipazione.

Quanto ai requisiti di partecipazione, l'art. 153, comma 8 del Codice richiede che i soggetti che intendano presentare offerta nella procedura a gara unica (commi 1-14) siano in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario, anche associando o consorziando altri soggetti, o ricorrendo all'istituto dell'avvalimento.

Al riguardo, in attesa dell'emanazione del nuovo regolamento, occorre fare riferimento ai requisiti previsti dall'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, nonché definire la misura dei requisiti in caso di associazione o consorzio (*cfr.* art. 98, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).

In ordine al possesso dei requisiti, il nuovo ordinamento introduce un maggiore rigore rispetto alla previgente disciplina, giustificato, nel caso di procedura a gara unica, dalla circostanza che, mediante tale gara, si perviene all'aggiudicazione della concessione.

3.1.3. Le garanzie.

La nuova disciplina di cui all'art. 153, comma 13, prevede che il concorrente debba prestare le seguenti garanzie: la cauzione provvisoria (art. 75) ed una cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5% del valore dell'investimento.

Com'è noto, la cauzione provvisoria di cui all'art. 75, comma 6, del Codice copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario.

Tale cauzione è volta, pertanto, a garantire l'ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto nel caso in cui la proposta non necessiti di modifiche ed il promotore, che è ad essa vincolato, rifiuti la stipula.

Poiché la procedura prevede espressamente la facoltà, per il promotore, di non accettare l'aggiudicazione del contratto in caso di modifiche progettuali, qualora egli si avvalga di tale facoltà, si ritiene che l'amministrazione aggiudicatrice non sia legittimata ad escutere la cauzione di cui sopra.

Inoltre, è prevista una nuova forma di cauzione, connessa alla gestione dell'opera, stabilita nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio, da indicarsi nel contratto, sulla base dei dati riportati nel piano economico-finanziario.

La finalità di tale cauzione è quella di garantire l'adempimento contrattuale della prestazione del servizio da fornire.

Pertanto, in base ad un'interpretazione logico sistematica, la stessa cauzione dovrebbe prevedersi anche per le concessioni affidate ai sensi dell'art. 143, poiché l'istituto della concessione di lavori pubblici è unitario e presenta il medesimo regime giuridico, a prescindere dalla procedura di affidamento. Tuttavia, poiché la norma non lo specifica, per l'affidamento della concessione indetta ai sensi dell'art. 143, è opportuno, a maggiore garanzia, precisarlo nel bando di gara.

3.1.4. I contenuti delle offerte.

Con riguardo ai contenuti delle offerte, il concorrente deve presentare:

a) un progetto preliminare, redatto secondo quanto prescritto nel disciplinare di gara;

b) una bozza di convenzione;

c) un piano economico-finanziario asseverato da una banca (che indichi, tra l'altro, l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo dei diritti sulle opere dell'ingegno, di cui all'art. 2578 del codice civile; tale importo non può superare il 2,5% del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara);

d) la specificazione delle caratteristiche dei servizi e della loro gestione.

Il piano economico-finanziario, ai sensi dell'art. 143, comma 7 del Codice, deve prevedere la specificazione del valore residuo dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo non ammortizzato al termine della concessione, qualora il piano non abbia previsto l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione dei servizi.

Quest'ipotesi si verifica nel caso in cui il livello delle tariffe a carico dell'utenza ed il livello presunto della domanda dei servizi non siano sufficienti a coprire l'ammortamento dell'intero investimento, nel periodo di concessione previsto.

In tal caso, alla fine di tale periodo, l'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del menzionato art. 143, comma 7, dovrà corrispondere al concessionario il valore residuo nell'entità indicata nel contratto di concessione.

Comunque, sia nel caso in cui si preveda un ammortamento totale, che parziale dell'investimento, l'importo degli ammortamenti indicato nel piano economico-finanziario deve essere determinato in base al livello della tariffa da praticare all'utenza, o dei canoni da riscuotere dall'amministrazione (art. 143, comma 9 del Codice), in base alla presunta dimensione del bacino di utenza e della domanda del servizio. I rischi relativi alla correttezza dell'ipotesi di andamento della domanda ed alle dimensioni del bacino di utenza sono a carico del concessionario.

Ai sensi dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, qualora il tipo di concessione ed il bando lo richiedano, l'offerta deve contenere anche:

a) il prezzo richiesto dal concorrente;

b) il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;

c) il canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;

d) il tempo di esecuzione dei lavori;

e) la durata della concessione;

f) il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza ed il livello delle qualità di gestione del servizio e delle relative modalità.

Per quanto concerne i contenuti dell'asseverazione del piano economico-finanziario, l'art. 153 fa rinvio al regolamento attuativo del Codice. Nelle more dell'adozione del regolamento, si può fare riferimento agli Atti di regolazione dell'Autorità n. 34 del 18 luglio 2000 e n. 14 del 5 luglio 2001 nei quali è affermato che:

a) l'amministrazione aggiudicatrice, pur nell'assoluta autonomia della propria valutazione sulla proposta, assume le proprie determinazioni senza rivalutare il contenuto dell'asseverazione, ma utilizzando la stessa come uno degli elementi su cui basare le successive decisioni;

b) la verifica della congruità, che deve essere effettuata dalla banca, riguarda la struttura finanziaria dell'opera, nonché i costi ed i ricavi da valutarsi con riferimento a queglì elementi che, per essere relativi ad accertamenti di fatto posti in essere dall'impresa, debbono darsi per veri e congrui, non oggetto di possibile riesame, costituendo profili di scelta industriale propri dell'impresa stessa.

L'asseverazione è, quindi, il documento redatto da un istituto di credito (ai sensi dell'art. 153 del Codice), allo scopo di attestare la coerenza e l'equilibrio del piano economico-finanziario, la capacità del progetto di generare adeguati flussi di cassa, tali da garantire il rimborso del debito e la remunerazione del capitale di rischio e quindi la possibilità di realizzare l'opera pubblica con il ricorso al capitale privato.

L'attività di asseverazione rappresenta, pertanto, la verifica di coerenza della struttura economico-finanziaria dell'intervento. Non rientra tra le attività di asseverazione la valutazione della correttezza dei dati utilizzati nel piano economico-finanziario quali, ad esempio, l'entità della domanda di servizio, la dimensione del bacino di utenza ed il costo di realizzazione dell'opera.

Inoltre, l'attività di asseverazione non può essere considerata come impegno giuridico, da parte dell'istituto di credito, al successivo finanziamento a favore del promotore; si ritiene, infatti, che il legislatore abbia voluto distinguere i due diversi momenti dell'asseverazione e del finanziamento.

Nessuna rilevanza può assumere, né sotto il profilo formale, né sostanziale, la circostanza per cui l'asseverazione sia contenuta in un atto distinto dal piano economico-finanziario, perché ciò che conta è soltanto l'univoca afferenza a questo (al riguardo, *cfr.* TAR Campania, Napoli

sez. I, 29 novembre 2007, n. 15613, e deliberazione dell'Autorità n. 110 del 17 aprile 2007).

3.1.5. Il criterio di aggiudicazione.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previsto dall'art. 83 del Codice. Al riguardo, si sottolinea che il decreto legislativo n. 152/2008 ha soppresso l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 83, relativo al potere della commissione giudicatrice di fissare i criteri motivazionali per l'attribuzione dei punteggi; pertanto, viene implicitamente sancito che le modalità di ripartizione dei punteggi per ciascun criterio di valutazione siano predeterminate a monte, in sede di stesura del bando di gara (*cfr*: determinazione dell'Autorità n. 5/2008).

Con riguardo ai parametri di valutazione, sono tre i principali profili da valutare:

a) profilo tecnico (costruttivo-progettuale);

b) profilo economico (rendimento, costo di gestione e manutenzione, durata, valore economico e finanziario del piano);

c) impatto sull'utenza (fruibilità dell'opera, accessibilità al pubblico, tempi di ultimazione dei lavori, tariffe da applicare e relative modalità di aggiornamento, contenuto della bozza di convenzione).

Il Codice (art. 83, comma 2). recependo una disposizione comunitaria, consente di stabilire una soglia con riferimento alla ponderazione dei criteri di valutazione Ciò significa che, nei documenti di gara, è possibile prevedere che i concorrenti debbano conseguire, per il peso o il punteggio di un dato criterio di valutazione, un valore prestabilito minimo; ad esempio, se il peso o il punteggio di un criterio, quale il pregio tecnico, sia previsto pari a 30, si può stabilire che il concorrente debba conseguire almeno il punteggio di 15; qualora il concorrente non consegua tale punteggio è escluso dalla gara.

Inoltre, si rammenta che il Codice prevede che il bando possa suddividere, ove necessario, ciascun criterio di valutazione e relativo peso in sub-criteri e sub-pesi. Per esempio, se uno dei criteri di valutazione è il pregio tecnico della proposta (Determinazione dell'Autorità n. 1/2003), i sub-criteri potrebbero essere: 1) soluzioni tecnologiche innovative; 2) flessibilità nell'utilizzazione; 3) contenimento dei consumi energetici; 4) minore impatto ambientale; 5) particolari tipologie di impianti; 6) qualità dei materiali e delle finiture. Poiché ognuno di tali sub-criteri contribuisce, con il sub-peso ad esso attribuito, alla valutazione complessiva del criterio di partenza, occorre fare riferimento al principio contenuto nell'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999: la somma dei punteggi assegnati ad ogni concorrente sulla base dei sub-criteri dovrà essere riparametrata con riferimento al peso previsto per l'elemento di partenza. È opportuno che l'applicazione di tale principio sia prevista nel disciplinare di gara, per evitare dubbi nella fase di valutazione delle offerte.

3.2. *L'approvazione del progetto e la stipula del contratto*.

L'art. 153, comma 10, lettera *c)*, fa riferimento a «modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto»; si ritiene che la formulazione della norma non contempli la possibilità, per l'amministrazione aggiudicatrice, di apportare, essa stessa, ulteriori modifiche, oltre a quelle richieste in sede di approvazione del progetto, nell'ambito della conferenza di servizi.

In merito alla facoltà dell'amministrazione di apportare modifiche al progetto preliminare, la giurisprudenza (formatasi in base alla previgente normativa), ha ritenuto che la stessa fosse legittimata ad apportare al progetto preliminare prescelto, da porre a base di gara, unicamente lievi correttivi, tali da non alterare il quadro finanziario proposto dal promotore; si è ritenuto pertanto, che il progetto non fosse modificabile, nelle sue linee portanti, ma solo migliorabile in relazione ad elementi quantitativi, in virtù del principio di non modificabilità del progetto a base di gara. (Tar Calabria, sent. 449/2004, Tar Emilia Romagna, sent. 762/2004 Tar Campania, sent. 9571/2004).

Il citato orientamento è riferibile, *a fortiori*, alla nuova disciplina, in quanto le modifiche interverrebbero a valle della procedura di gara, con il rischio, quindi, di alterare la *par condicio* tra i concorrenti. In sostanza, l'amministrazione non può rimettere in discussione le scelte fondamentali già effettuate con lo studio di fattibilità.

Qualora, in sede di approvazione del progetto preliminare, siano prescritte modifiche tali da comportare un aumento dei costi di realizzazione dell'intervento, l'amministrazione aggiudicatrice dovrà verificare, prima della stipula del contratto di concessione, che sussistano ancora i requisiti di qualificazione in capo al soggetto aggiudicatario. Laddove il promotore necessiti di possedere requisiti in misura maggiore a quelli inizialmente richiesti, si ritiene che egli possa integrare la propria compagine con nuovi soggetti che apportino ulteriori requisiti.

Come si è prima precisato, la determinazione dei costi delle nuove opere integrative o modificative del progetto iniziale va effettuata in base ai parametri già definiti nell'originario piano economico-finanziario, o comunque nel progetto preliminare (riferimento ai prezzari dell'amministrazione aggiudicatrice o ai listini correnti nell'area interessata, tariffe proposte ecc.).

Si ritiene che l'inciso del comma 10, lettera *c)*, relativo «all'onere del promotore di apportare le modifiche ai fini dell'approvazione del progetto», sia riferibile all'ipotesi in cui il promotore sia interessato alla stipula del contratto. In tale fase, pertanto, il promotore è tenuto ad apportare le modifiche progettuali richieste senza alcun compenso, ai fini dell'approvazione del progetto stesso. L'unica voce, quindi, che, ai sensi del comma 10, non comporta alcun compenso aggiuntivo, è quella delle spese di progettazione inerenti le modifiche richieste e delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte. Ciò significa, naturalmente, che qualsiasi altro incremento dei costi inerenti, sia la realizzazione delle opere, sia la gestione dei servizi, dovrà costituire oggetto di adeguamento del piano economico-finanziario, così come previsto dal comma 3, lettera *a)* della disposizione in esame.

Se, invece, il promotore non è più interessato alla stipula del contratto, può rifiutare di apportare le modifiche richieste.

Per quanto riguarda l'eventuale scorrimento della graduatoria, si deve tenere presente che esso non è volto ad individuare una proposta diversa, ma un altro concorrente disposto ad uniformare la propria proposta a quella del promotore già selezionata, comprese le modifiche non accettate dal promotore stesso. Anche in questo caso, l'amministrazione aggiudicatrice dovrà verificare l'adeguatezza dei requisiti di qualificazione del concorrente al nuovo progetto prima della stipula della concessione.

È opportuno precisare che la stipula del contratto può avvenire solo dopo l'approvazione del progetto preliminare.

Si pone poi il problema del caso in cui né il promotore né gli altri concorrenti accettino le modifiche progettuali.

Al riguardo si potrebbero prospettare due interpretazioni:

a) l'amministrazione non può ulteriormente procedere;

b) l'amministrazione può acquisire il progetto preliminare, modificarlo ed adeguare il piano economico-finanziario, approvarlo ed indire una gara ex art. 143 del Codice.

Si ritiene preferibile la seconda ipotesi per due considerazioni: l'opera è di interesse pubblico, in quanto inserita nel programma triennale e non sembra che dal dettato normativo possa desumersi un divieto per tale acquisizione.

L'amministrazione aggiudicatrice deve, comunque, inserire una clausola inerente la facoltà di acquisire il progetto nel bando di gara.

È opportuno che, qualora dovesse verificarsi il caso in cui né il promotore né gli altri concorrenti accettino le modifiche progettuali, l'amministrazione, prima di procedere all'indizione della gara, approfondisca le motivazioni che hanno indotto i concorrenti a rifiutare le modifiche, in quanto ciò potrebbe essere indice di un'operazione non adeguatamente remunerativa per il mercato; in tal caso, dovrà, eventualmente, modificare il progetto ed il piano economico-finanziario.

4. LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA A DOPPIA GARA (COMMA 15)

4.1. *La prima gara e l'approvazione del progetto*.

L' amministrazione aggiudicatrice:

a) pubblica un bando di gara, ponendo a base di esso lo studio di fattibilità;

b) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;

c) redige, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta; al promotore spetta il diritto di prelazione;

d) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, sottoponendolo a conferenza di servizi ex articoli 14-*bis* e seguenti della legge n. 241/1990;

e) qualora il progetto non necessiti di modifiche, l'amministrazione indice una gara ponendo a base di essa il progetto preliminare presentato dal promotore ed il piano economico-finanziario;

f) qualora il progetto necessiti di modifiche, richiede al promotore di procedere, stabilendone anche i termini: *a)* alle modifiche progettuali prescritte in conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto; *b)* ad adeguare il piano economico-finanziario; *c)* a svolgere tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale; la predisposizioni di tali modifiche e lo svolgimento di tali adempimenti in quanto onere, a norma di legge, del promotore non comportano alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute e indicate nel piano economico-finanziario per la predisposizione delle offerte.

Si deve, però, tenere presente che il bando di gara, oltre ai contenuti dell'art. 144 del Codice ed ai contenuti già esposti, dovrà indicare espressamente che la gara non comporterà l'aggiudicazione della concessione al promotore prescelto, ma solo l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente, individuato con una successiva procedura selettiva.

Come nella procedura a gara unica, anche in questa procedura il potere di modifica dell'amministrazione in sede di approvazione del progetto è limitato al solo momento dell'acquisizione dei consensi tecnico amministrativi; ciò è dovuto anche alla circostanza che, in mancanza di altre offerte, il promotore è vincolato all'esecuzione del progetto, così come approvato.

Relativamente alle garanzie, va prestata la cauzione provvisoria di cui all'art. 75 e la cauzione del 2,5% del valore dell'investimento; infatti, se il promotore prescelto esercita la prelazione nella seconda gara, deve rimborsare le spese al miglior offerente.

4.2. *La seconda gara.*

La gara per l'affidamento della concessione si sviluppa nel modo seguente:

a) l'amministrazione pubblica un bando, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato ed il piano economico-finanziario, eventualmente adeguato a seguito delle necessarie modifiche al progetto, richieste in sede di approvazione, nonché le altre condizioni contrattuali offerte dal promotore;

b) ove non siano state presentate offerte, il contratto è aggiudicato al promotore;

c) ove siano state presentate una o più offerte, il promotore può, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto; in questo caso, l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, i costi sostenuti per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo, dell'art. 153 del Codice;

d) ove il promotore non adegui, nel termine indicato alla precedente lettera *c)*, la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo è aggiudicatario del contratto e l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dell'aggiudicatario, i costi sostenuti nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo, dell'art. 153, del Codice.

I partecipanti alla seconda procedura devono presentare un'offerta consistente in proposte di miglioramento di tipo tecnico-economico del progetto preliminare e della convenzione, nonché un piano economico-finanziario che tenga conto delle modifiche richieste in sede di offerta.

Si suggerisce di inserire nel bando l'indicazione che non è possibile apportare modifiche rilevanti al progetto presentato da parte del promotore prescelto, dal momento che lo stesso è stato già sottoposto ad approvazione.

Dalla struttura della procedura, appare evidente che il promotore non partecipa alla seconda gara.

Anche per tale motivo, onde evitare un possibile svantaggio competitivo determinato dalla impossibilità del promotore di mutare la propria offerta, in relazione alla tipologia dei criteri, si ritiene che, nella seconda gara, si debbano prevedere gli stessi parametri di valutazione delle offerte previsti per l'individuazione del promotore nella prima gara e la medesima ponderazione. Si ritiene, tuttavia, ammissibile limitare l'utilizzo dei criteri di valutazione ad alcuni soltanto tra quelli utilizzati nella prima gara; i pesi vanno modificati in proporzione, in modo da mantenere gli stessi rapporti previsti nella prima gara tra i criteri residui.

L'Autorità, nella determinazione n. 1/2003, in relazione alla procedura negoziata prevista nella precedente disciplina, aveva suggerito, per evidenti ragioni di semplificazione e rapidità della procedura, di utilizzare solo criteri aventi natura quantitativa.

Quanto ai requisiti di partecipazione, non sembra ipotizzabile la possibilità di un duplice momento di qualificazione, nemmeno con riferimento alla procedura con doppia gara. Non deve dimenticarsi, infatti, che il presentatore della migliore offerta non partecipa alla successiva gara e diventa titolare del diritto di prelazione che, se esercitato, gli dà diritto alla stipula del contratto. È necessario, pertanto, che egli abbia i requisiti del concessionario sin dalla prima fase di gara e, qualora il progetto debba essere modificato, anche prima di indire la seconda gara. In caso contrario non potrà avvalersi del diritto di prelazione.

I concorrenti devono prestare sia la cauzione provvisoria, sia la cauzione del 2,5%, in quanto, se il promotore non esercita la prelazione, ha diritto al rimborso delle spese a carico dell'aggiudicatario.

5. LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA AD INIZIATIVA DEI PRIVATI (COMMA 16)

Il comma 16 del nuovo art. 153 consente il ricorso a procedure che utilizzino la finanza di progetto nel caso in cui le pubbliche amministrazioni, pur avendo inserito nell'elenco annuale di cui all'art. 128 opere finanziabili in tutto o in parte con risorse private, non abbiano proceduto alla pubblicazione dei relativi bandi nei successivi sei mesi. Nell'ipotesi di cui al comma 16, è consentito ai soggetti, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario, presentare una proposta entro quattro mesi dal decorso dei sei mesi dall'inserimento del lavoro nell'elenco annuale.

Si ritiene che il privato sia legittimato ad accedere allo studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione, al fine di poter formulare la propria proposta.

La proposta in questione dovrà contenere gli elementi indicati al comma 9 (un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da una banca nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione) ed essere corredata di una cauzione ai sensi dell'art. 75, nonché della documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura del 2,5% del valore dell'investimento, nel caso di indizione di una gara ai sensi delle lettere *a) b)* e *c)* del comma 16 medesimo.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, anche qualora sia pervenuta una sola proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono a pubblicare un avviso, con le modalità di cui all'art. 66 o 122 del Codice, a seconda dell'importo dei lavori, contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte.

È consentita la presentazione di proposte rielaborate e ripresentate secondo i criteri indicati nel bando, nonché la presentazione di nuove proposte, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

Deve essere chiarito che, a base della gara introdotta con l'avviso, pubblicato dopo la presentazione della prima proposta, va posto lo studio di fattibilità, in modo da consentire la formulazione di ulteriori proposte, oltre all'eventuale rielaborazione di quella già presentata.

Per quanto riguarda le modalità di valutazione del «pubblico interesse», consistente, in realtà, nella scelta della migliore offerta fra quelle presentate, si suggerisce di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83 del Codice. L'avviso deve, quindi, indicare i criteri di valutazione, i relativi pesi o punteggi, i relativi sottocriteri o sub-pesi o sotto punteggi, le eventuali soglie, ovvero l'ordine decrescente di importanza dei criteri, nonché la metodologia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, che si utilizzerà per determinare la migliore offerta.

Si evidenzia come l'art. 153, comma 17 del Codice obblighi i concorrenti a presentare la garanzia provvisoria del 2% dell'investimento, ai sensi dell'art. 75 del Codice, che potrà essere escussa nel caso in cui il vincitore non partecipi al seguito del sub-procedimento scelto dall'amministrazione aggiudicatrice. I concorrenti devono, inoltre, presentare un impegno a prestare la cauzione del 2,5% del valore dell'investimento. Il comma 18 prevede, infatti, che qualora il promotore non risulti aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16, lettera *a)* - ricorso al dialogo competitivo - egli ha diritto al rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle spese sostenute nella misura massima del 2,5% del valore dell'investimento; inoltre, prevede che al promotore, che non risulti aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere *b)* e *c)*, si applica quanto previsto al comma 15, lettere *e)* ed *f)*.

Si ritiene che la previsione di pubblicare l'avviso, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla presentazione di proposte da parte di soggetti privati, vada intesa in senso cogente. Tuttavia, le proposte dei privati dovrebbero avere per oggetto la realizzazione di interventi per i quali la programmazione triennale preveda il concorso di capitali privati attraverso lo strumento della concessione, escludendo iniziative private rispetto ad interventi per il quali siano previsti altri strumenti di realizzazione. Quindi, affinché sia attivabile tale procedura, l'amministrazione aggiudicatrice deve avere già deliberato, nell'elenco annuale, l'utilizzo di una delle due procedure di affidamento previste dall'art. 153, comma 1-14 e comma 15.

Il percorso del comma 16 non è, quindi, utilizzabile nel caso di inerzia riferita alla realizzazione di opere pubbliche mediante gli appalti tradizionali. Rimane, infatti, prerogativa dell'amministrazione scegliere di realizzare l'opera pubblica mediante un contratto di appalto ovvero di concessione e le priorità da assegnare a ciascun intervento programmato. Le amministrazioni entro sei mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle proposte esaminano tutte quelle pervenute e, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la migliore proposta, come sopra delineato, e procedono, successivamente, con le seguenti modalità:

1) pongono, ai sensi dell' art. 97 del Codice, in approvazione il progetto preliminare ritenuto il migliore, sottoponendolo a conferenza di servizi ex articoli 14-*bis* e seguenti della legge n. 241/1990;

2) se il progetto preliminare necessita di modifiche, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 58, comma 2 del Codice, indicono un dialogo competitivo, ponendo a base di esso il progetto preliminare e il piano economico-finanziario. Si ritiene che il dialogo competitivo, dato il richiamo espresso della norma a tale procedura di aggiudicazione, sia immediatamente applicabile alla fattispecie in esame, anche in assenza del regolamento attuativo del Codice;

3) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, procedono ai sensi dell'art. 143, oppure ai sensi del comma 15, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* dell'art. 153 del Codice, ponendo a base di gara lo stesso progetto e il piano economico-finanziario ed invitando alla gara il promotore.

Si ritiene che il dialogo competitivo debba svolgersi tra il promotore ed i soggetti che sono stati ammessi alla fase di selezione delle proposte.

Nei casi di cui al comma 16, lettere *b)* e *c)* dell'art. 153 del Codice, può essere stabilito che l'offerta dei concorrenti, poiché a base di gara vi è un progetto preliminare, sia costituita soltanto da modifiche migliorative del progetto a base di gara, o anche da un progetto definitivo.

Si noti che, in entrambe le procedure di cui al precedente numero 3), il promotore gode del diritto di prelazione. Non sussiste il diritto di prelazione qualora il progetto preliminare necessiti invece di modifiche.

Per quanto riguarda le garanzie, il comma 117 dispone l'applicazione del comma 13 (garanzie) alle gare di cui al comma 16, lett. *a)*, *b)* e *c)*.

È opportuno precisare che:

a) nel caso di dialogo competitivo, l'approvazione del progetto preliminare avviene all'esito della gara, come negli altri casi di ricorso al dialogo competitivo;

b) rispetto ai casi di cui al comma 16, lettere *b)* e *c)*, la fase di approvazione del progetto deve precedere la fase di gara ex art. 143, ovvero ex art. 153, comma 15 (gara con diritto di prelazione del promotore).

La disposizione non prevede quale sia l'esito della procedura nel caso in cui, sebbene il progetto necessiti di modifiche, non sussistano le condizioni per il ricorso al dialogo competitivo. Si potrebbe, in tal caso, ritenere che l'amministrazione stessa modifichi il progetto preliminare, adeguandolo alle modifiche richieste in sede di approvazione, predisponga il piano economico-finanziario ed indica una gara ai sensi dell'art. 143 del Codice; altrimenti l'amministrazione potrebbe procedere con le modalità dell'art. 15, lettera *b)*, *c)*, *d)* ed *f)*, previa indicazione di entrambe le possibilità nell'avviso di gara, poiché la disposizione non ne richiama l'applicazione, invitando in ogni caso il promotore.

Per quanto riguarda la presentazione delle proposte da parte dei privati ex commi 19 e 20, si rinvia al paragrafo 2.2, rilevando che tali proposte, se fatte proprie dall'amministrazione, saranno inserite nella programmazione e, quindi, poste a base delle procedure previste.

LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ

1. Lo studio di fattibilità: linee generali

Nel Codice, all'art. 128, già art. 14 della legge n. 109/1994, lo studio di fattibilità (d'ora innanzi SdF), è descritto come strumento attuativo del programma triennale, nel quale devono riportarsi l'analisi dello stato di fatto sotto i profili: storico-artistici, architettonici, paesaggistici, di sostenibilità ambientale, socio-economica, amministrativa e tecnica.

Si tratta, dunque, di uno strumento per sua natura ibrido, avente i contenuti sia della pianificazione territoriale ed economica sia del documento preliminare alla progettazione (*cfr*: art. 15, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999); pertanto, lo studio di fattibilità ha caratteristiche diverse dal progetto preliminare.

Nel nuovo quadro normativo (art. 153 del Codice), lo SdF assume un'ulteriore funzione, in quanto sulla base di esso i concorrenti, in sede di offerta, elaborano la progettazione preliminare.

Il documento assume, quindi, una duplice valenza, quale elaborato per l'identificazione e quantificazione dei lavori strumentali al soddisfacimento dei bisogni delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché quale documento da porre a base di gara nei procedimenti di cui all'art. 153 del Codice.

La redazione dello SdF, richiede, pertanto, una particolare attenzione nella sua stesura. Esso, infatti, deve essere in grado di trasformare l'iniziale idea-progetto in una specifica ipotesi di intervento, attraverso l'identificazione, la specificazione e la comparazione, ove possibile, di più alternative atte a cogliere modalità diverse di realizzazione dell'idea originaria e consentire all' autorità politico-amministrativa competente di assumere una decisione fondata e motivata. Allo stesso tempo deve anche avere contenuti sufficienti a poter indire una gara d'appalto e, quindi, poter prevedere nel bando i requisiti di partecipazione e l'importo dell'investimento.

Uno SdF dal contenuto completo ed attendibile assicura, da un lato, la simmetria delle informazioni tra i concorrenti, dall'altro, per quanto possibile, la sicurezza della bancabilità delle proposte dei concorrenti espresse nel piano economico-finanziario.

La significativa discordanza delle previsioni, si riflette direttamente nella futura fase di gestione economica dell'opera con rischi seri per il concessionario e l'amministrazione concedente per quanto riguarda la copertura finanziaria dell'intervento.

Tuttavia, in considerazione delle esigenze specifiche di ogni amministrazione, in relazione al singolo progetto e ai tempi a disposizione, lo SdF potrà essere aggiornato successivamente all'inserimento dello stesso negli strumenti di programmazione, al fine di porlo a base di gara ex art. 153.

Si ritiene, infatti, che mentre al fine di inserire un intervento in programmazione sia sufficiente avere predisposto uno SdF che abbia un contenuto base esaustivo anche se non dettagliato, a base del bando di gara, ex art. 153, commi 1 e 15 del Codice, dovrà essere posto uno SdF che consenta di definire tutti gli elementi del confronto concorrenziale fra gli offerenti, come richiesto dalla norma dell'art. 153.

La redazione dello SdF dovrà essere graduata in relazione alla tipologia e complessità dell'intervento da realizzare; il Responsabile del Procedimento, in relazione ad opere di medio-piccola dimensione o di natura non complessa, può adattare i contenuti dello SdF indicati come necessari nelle presenti linee guida, con un grado di approfondimento minore delle singole voci, in analogia a quanto previsto per la progettazione di cui all'art. 93, comma 2 del Codice.

2. Tematiche e criticità nella scelta e identificazione dei bisogni della comunità

Al fine di redigere una programmazione triennale di lavori pubblici coerente con le effettive necessità della comunità, in una prima fase, è necessario prevedere la raccolta di tutti gli elementi occorrenti per la formazione di un quadro completo dei bisogni e delle esigenze della collettività. In tale ottica invero, l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, trasfuso integralmente nel nuovo testo regolamentare, non dà indicazioni specifiche. In, ogni caso dovranno essere valutati dall'amministrazione e per essa dal Responsabile del Procedimento, anche mediante attività di supporto, tre profili:

a) la domanda da soddisfare per la collettività di riferimento e le opportunità in atto;

b) i piani e le strategie proprie dell'amministrazione o di altri enti interessati o sovraordinati;

c) gli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Va sottolineata la necessità di una quantificazione della domanda rivolta non solo al bacino di utenza generale (domanda potenziale), ma anche una quantificazione più dettagliata in funzione delle specifiche soluzioni tecnologiche e finanziarie prospettate. Tale identificazione della domanda, differenziata in rapporto alla dimensione ed al ruolo che ha l'amministrazione, non può essere generica, bensì deve basarsi su parametri finali facilmente riconoscibili e misurabili.

Le istanze individuate sono raccolte dal Responsabile del Procedimento con l'ausilio, ove necessario, di attività di supporto, in un documento generale corredato da appendici documentali per formare un elenco generale e provvisorio di idee-progetto (da sottoporre eventualmente ad un vaglio dell'organo decisorio), sulla base del quale elaborare poi gli SdF.

Una volta elaborato lo SdF, si procede alla formazione del piano triennale, in vista della sua approvazione, con l'eliminazione delle idee-progetto per le quali gli studi hanno dato un esito negativo o non sufficientemente positivo.

In conclusione, le fasi di scelta e l'identificazione dei fabbisogni si possono riassumere come segue:

a) ricognizione delle idee-progetto;

b) esame preliminare delle idee-progetto da sottoporre allo SdF;

c) realizzazione dello SdF;

d) approvazione SdF con valore localizzativo e autorizzativo (*cfr*: conferenza dei servizi di cui alla legge n. 241/1990).

3. La scelta del modello di realizzazione dell'intervento: partenariato pubblico privato o appalto

La realizzazione delle infrastrutture può avvenire o mediante la formula dell'appalto con risorse totalmente a carico dell'amministrazione, o mediante una delle formule di partenariato pubblico-privato (ex art. 3, comma 15-*ter* - concessione di lavori, concessione di servizi, locazione finanziaria, finanza di progetto, affidamento a contraente generale, società miste).

Si rende necessario valutare preliminarmente, da parte delle amministrazioni pubbliche, se sia conveniente procedere ad una forma di Partenariato con il privato oppure, diversamente, ricorrere ad un contratto di appalto più tradizionale. Tale analisi va effettuata in modo differenziato in rapporto alle caratteristiche e dimensione dell'intervento che si prevede debba essere realizzato ed alle risorse economiche disponibili.

La verifica del modello più adatto di Partenariato Pubblico Privato è una componente essenziale dello SdF, allo scopo di rilevare la presenza delle condizioni necessarie per la scelta migliore ed in particolare:

un quadro normativo e regolatorio compatibile con l'intervento;

l'esistenza di rischi trasferibili al soggetto privato, con la contrattualizzazione delle rispettive responsabilità;

la capacità organizzativa e la presenza del know how della pubblica amministrazione per intraprendere un'operazione di Partenariato Pubblico Privato;

la possibilità di praticare un sistema di pagamenti da legare a prefissati livelli quantitativi e qualitativi in sede di gestione;

la tariffabilità dei servizi da erogare e la verifica del consenso della collettività a pagare tali servizi alla pubblica amministrazione.

Un tale controllo potrebbe fornire elementi direttamente utilizzabili nella elaborazione del bando di gara in ordine, segnatamente, alle più consone modalità di scelta del partner privato.

La verifica della praticabilità del Partenariato Pubblico Privato va effettuata quando sono disponibili alcune informazioni sulle alternative per la realizzazione delle idee-progetto, ma in ogni caso prima della conclusione dello SdF poiché, ad esempio, un esito non favorevole al Partenariato potrebbe comportare anche la rinuncia alla procedura di messa in gara dello SdF. Infatti il modello prescelto dovrà assicurare un ottimale metodo di approvvigionamento delle infrastrutture e dei servizi ed una migliore allocazione delle risorse pubbliche. Tutto ciò presuppone che:

le procedure di aggiudicazione siano regolate attraverso meccanismi concorrenziali e competitivi;

i rischi connessi alla costruzione e gestione dell'opera siano chiaramente identificati, valutati e posti in capo al soggetto più in grado di farsene carico;

la corretta quantificazione dei costi connessi ai rischi da allocare riduce le asimmetrie informative attribuendo maggiore consapevolezza all'amministrazione.

Pertanto, l'approccio al Partenariato Pubblico Privato deve rappresentare un'attenta verifica e valutazione delle condizioni sopra esposte e delle opzioni di finanziamento concretamente disponibili per la pubblica amministrazione, incluse quelle tradizionali, con l'obiettivo di raggiungere la condizione ottimale dei costi complessivi del progetto e della qualità dei servizi erogati (Value for Money - *VfM)*.

Se l'obiettivo di un procedimento di realizzazione di un intervento basato sullo schema di Partenariato Pubblico Privato è il perseguimento del VfM, uno dei metodi più diffusi per misurarne l'entità è quello del Public Sector Comparator (PSC). Questo modello di valutazione si basa sul confronto del Valore Attuale Netto (VAN) dei costi e dei ricavi generati nelle due diverse soluzioni di appalto/concessione. La differenza fra i valori riportati, rappresenta la misura del VfM espresso in termini di risparmio sui costi di un alternativa rispetto all'altra (PPP e PSC-Public Sector Comparator).

Infine, sarebbe opportuno escludere dallo SdF, nel momento in cui esso diventa documento a base di gara, le parti o gli elaborati specifici attinenti alla verifica del modello di Partenariato Pubblico Privato.

4. Il contenuto dello studio di fattibilità

Il modello di SdF di seguito prospettato costituisce non solo uno strumento che consente al decisore di esprimere valutazioni sulla bontà dell'idea-progetto, ma consente di indire una gara sulla base di elementi concreti, nel rispetto dei principi di trasparenza e della concorrenza tra gli operatori.

La definizione in concreto del suo contenuto va, tuttavia, ricercata nel bilanciamento di due esigenze contrapposte: da un lato, l'esigenza di avere uno SdF affidabile e completo, tale da consentire di ottenere preliminari consensi dalle amministrazioni competenti, dall'altro, quella di non intaccare eccessivamente la creatività dei concorrenti garantendo ad essi la possibilità di apportare modifiche alla soluzione indicata nello studio stesso.

Ciò sarebbe più agevole qualora lo studio contenesse, ove possibile, l'indicazione di alcune alternative valide per la realizzazione dell'idea-progetto. In sintesi SdF dovrebbe consentire di:

a) accertare la bontà della iniziale idea-progetto e la sua convenienza rispetto agli impieghi alternativi delle risorse;

b) individuare le modalità di realizzazione dell'idea originaria più realistiche e promettenti;

c) contenere gli elementi essenziali della progettazione necessari al rilascio dei pareri preliminari degli Enti interessati all'intervento.

Quanto agli aspetti autorizzatori, il corredo progettuale dello SdF, ad esempio per le opere lineari e a rete, deve essere tale da individuare, anche solo su larga scala, le possibili alternative di localizzazione degli interventi e la individuazione delle prevedibili interferenze delle varie soluzioni; ciò consente di coinvolgere già in sede di conferenza dei servizi i gestori e di evitare in seguito situazioni di stallo nella ricerca di soluzioni alle interferenze.

Più delicato è il tema dell'impatto ambientale. Non è infatti pensabile ritenere lo SdF idoneo ad ottenere la Valutazione di impatto ambientale (d'ora in poi VIA): il nuovo Codice dell'ambiente prevede il suo rilascio sulla base del progetto definitivo. Pertanto il VIA dovrà essere acquisito successivamente dal promotore.

Tuttavia, poiché l'art. 128 prevede già, seppure genericamente, di assicurare la sostenibilità ambientale della soluzione, occorre che lo SdF, ove necessario, contenga anche un esame dei maggiori potenziali impatti sull'ambiente, con l'indicazione della soluzione prescelta e delle eventuali alternative. Tale esame dovrà almeno consentire, in sede di conferenza, sia di assumere decisioni sulla obbligatorietà o meno del VIA, sia di definire l'insieme delle azioni e delle analisi da considerare nello studio di impatto ambientale (SIA) di norma facente parte degli elaborati costituenti il progetto preliminare.

5. ELEMENTI CARATTERIZZANTI LO STUDIO DI FATTIBILITÀ

Lo SdF relativo ad interventi realizzabili con risorse private, deve contenere, in modo differenziato rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'intervento da realizzare, le seguenti analisi e documentazioni:

a) inquadramento territoriale e socio-economico del progetto, struttura ed obiettivi.

In tale elaborato vanno delineate le caratteristiche urbanistiche e viarie dell'area potenzialmente interessata, al fine di valutare tutti gli impatti dell'intervento, prendendo in considerazione la compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti. Dovranno poi esser valutati gli impatti socio-economici nel contesto delle attività produttive e commerciali esistenti;

b) analisi della domanda attuale e prevista e specifiche dei gruppi di beneficiari.

Deve essere qui analizzato il bacino di utenza poiché l'analisi della domanda è fondamentale per la stessa scelta delle alternative e per il dimensionamento dell'intervento. In sostanza si tratta di quantificare i bisogni dei beneficiari dell'intervento con stima da basare, il più possibile, su unità fisiche quali ad esempio: numero di persone, metri cubi di rifiuti prodotti, numero di accessi, flussi di traffico, ecc. Nel caso la domanda potenziale sia insufficiente, si deve abbandonare da subito il progetto e dirottare le risorse su altri bisogni;

c) analisi dell'offerta attuale e prevista.

Deve essere analizzato lo stato attuale dell'offerta nei medesimi settori oggetto di proposte e il grado di apprezzamento dei detti progetti da parte degli utenti. L'analisi della domanda e dell'offerta deve essere riferita allo stesso arco temporale e deve basarsi, per quanto possibile, su dati statistici desunti da pubblicazioni e/o studi di settore (studi demografici, ecc.);

d) descrizione dell'investimento (localizzazione, dimensione, caratteristiche, costi di realizzazione, ecc.).

In una breve relazione si dovranno indicare i parametri fisici dell'intervento ed i relativi costi stimati;

e) analisi delle alternative possibili per realizzare l'idea originaria.

Deve essere descritto l'insieme delle alternative tecnologiche, organizzative e finanziarie per l'attuazione dell'idea-progetto, per i successivi confronti. Si parla in generale di matrice delle alternative progettuali nella quale vengono riportate per ciascuna soluzione le scelte tecnologiche, le scelte organizzative e le modalità di finanziamento dell'opera in modo tale che si abbia subito una visione sinottica comparativa tra le diverse soluzioni;

f) analisi dei costi gestionali in fase di esercizio.

Devono essere descritti i costi monetari ed economici connessi alla gestione del progetto, secondo un possibile modello, per ciascuno degli anni in cui si manifestano gli effetti dell'intervento. È utile richiamare, nel modello gestionale, le norme che occorre rispettare per l'espletamento del servizio;

g) analisi di fattibilità finanziaria (analisi costi e ricavi).

Deve essere individuato il flusso finanziario generato dalla gestione, ossia dai costi e dai ricavi, relativa al prodotto caratteristico del progetto. Qui è svolta l'analisi dei rischi nel tempo delle varie alternative progettuali, con la c. d. matrice dei rischi. La matrice in questione deve evidenziare l'allocazione del tipo di rischio e su chi ricade lo stesso, sull'amministrazione, oppure sul partner privato, oppure su entrambi con percentuali diverse;

h) analisi di fattibilità economica e sociale (analisi costi e benefici) e piano di monitoraggio.

In tale ambito devono valutarsi i costi e i benefici di tutte le alternative progettuali valutando anche i benefici (o costi) non monetari di alcune categorie di opere. È l'esempio di una opera di difesa idraulica il cui «prodotto caratteristico» è la riduzione del rischio idraulico. In questo caso i benefici diretti tendono a confondersi con quelli indiretti perché il vantaggio è sia delle popolazioni residenti sia dell'intera collettività. Con l'analisi dei costi e benefici viene verificato il grado di utilità dell'opera per la collettività (riduzione dei tempi di percorrenza di una tratta stradale, l'efficienza nello smaltimento dei rifiuti. ecc.). Il livello di approfondimento dell'analisi in questione dipende ovviamente dalla dimensione dell'opera che si intende realizzare.

Ai fini del monitoraggio, devono individuarsi gli elementi del c. d. «prodotto caratteristico» delle alternative: ogni alternativa deve culminare con la individuazione dei parametri dei quali sia misurabile l'effetto, diretto o indiretto, sulla collettività. Lo SdF deve indicare gli elementi economici ovvero gli indicatori specifici, con le rispettive unità fisiche, sui quali l'intervento è destinato ad incidere a vantaggio della comunità e ciò in modo non generico. Ad esempio, i metri cubi di rifiuti smaltiti; i quantitativi di rifiuti operati con la raccolta differenziata, il numero di accessi di una tangenziale a pedaggio; il numero di visitatori di un parco museale; i flussi di traffico di una tratta autostradale; le degenze ospedaliere e i day hospital; gli slot di un aeroporto; gli utilizzatori di un complesso sportivo; le concentrazioni di gas tossici, i tempi di percorrenza, ecc.

Questa è ragionevolmente la sede per l'attuazione della verifica del modello di Partenariato Pubblico Privato;

i) descrizione ed analisi degli impatti ambientali di ciascuna alternativa.

Per ciascuna alternativa dovranno anticiparsi tutti gli elementi significativi dell'impatto ambientale sufficienti per la elaborazione di un SIA, ove necessario ed in funzione dell'importanza e complessità dell'opera. Poiché lo Sdf non consente di redigere un vero e proprio SIA, si tratta di fornire una descrizione qualitativa della situazione ambientale esistente ed un quadro sintetico dei principali fattori di rischio/impatto ambientali e le priorità degli approfondimenti tecnici per gli sviluppi progettuali successivi;

j) relazione sintetica intermedia.

Il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di interrompere lo SDF se le alternative prospettate hanno scarsa possibilità di essere attuate, mediante provvedimento motivato;

k) elementi essenziali dello schema di convenzione;

l) corredo progettuale minimo.

Il Responsabile del Procedimento stabilirà, in relazione alle caratteristiche dello specifico intervento, gli elaborati minimi, conformemente all'art. 15, comma 5, lettera *l)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e del comma 2 dell'art. 93 del decreto legislativo n. 163/2006, tra quelli previsti per il progetto preliminare di cui all'art. 18 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 554, necessari per l'individuazione delle categorie e classifiche delle opere da realizzare e per le valutazioni dei costi di ciascuna alternativa, desumendoli o da un computo metrico estimativo di massima o da un calcolo sommario, applicando alle quantità dei lavori i costi unitari, o sulla base di parametri desumibili da interventi similari realizzati (di cui dovrà essere data prova di attendibilità). Sugli elaborati progettuali a corredo dello SdF occorre tenere presente le disposizioni del comma 2, dell'art. 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 sulla necessità di predisporre le indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche per gli affidamenti delle concessioni di lavori pubblici.

Per quanto riguarda le modalità di predisposizione di alcuni documenti, quali, ad esempio, gli allegati tecnico-economici, la guida elaborata dai Nuclei Regionali di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV) «Studi di fattibilità delle opere pubbliche. Guida per la certificazione da parte dei Nuclei Regionali di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici», fornisce numerose indicazioni a riguardo.

6. DOCUMENTI COMPONENTI LO STUDIO DI FATTIBILITÀ

Lo SdF, in relazione alle analisi sopra delineate, fatta salva diversa indicazione del Responsabile del Procedimento in rapporto alla dimensione e natura dell'interventi da sottoporre a studio, dovrà essere così strutturato:

a) relazione illustrativa contenente:

1) l'inquadramento territoriale e socio-economico dell'area oggetto dell'intervento:

corografia, stralcio PRGC, verifica della compatibilità con gli strumenti urbanistici ed i piani territoriali di coordinamento ecc.;

analisi dell'impatto socio-economico con riferimento al contesto produttivo e commerciale esistenti;

2) analisi della domanda e dell'offerta attuale e di previsione con riferimento:

al bacino d'utenza;

alle specifiche riguardante l'utenza;

ai servizi erogati dai diversi concessionari;

alla tipologia del servizio;

ai parametri fisici che caratterizzano il servizio (flussi di traffico, slot aeroportuali, numero di accessi, ecc.);

3) descrizione dell'intervento e analisi delle alternative relative alle possibili soluzioni realizzative dell'idea originaria:

verifica della convenienza del modello di Partenariato Pubblico Privato rispetto alle procedure di appalto;

matrice delle alternative;

4) studio della prefattibilità ambientale dell'intervento:

analisi sommaria degli aspetti geologici, geotecnica, idraulici, idrogeologici desunti dalle cartografie disponibili (carte geologiche, PTC, carte del rischio idraulico, ecc.) o da interventi già realizzati ricadenti nella zona;

verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento;

b) relazione tecnica contenente:

1) analisi sommaria delle tecniche costruttive (strutture, materiali, ecc.) e indicazione delle norme tecniche da applicare;

2) cronoprogramma e piano di monitoraggio (delle opere e del servizio);

3) stima sommaria dell'intervento desumendola o da un computo metrico estimativo di massima o da un calcolo sommario, applicando alle quantità dei lavori i costi unitari desunti da prezzari dell'amministrazione, o sulla base di parametri desumibili da interventi similari realizzati;

4) elaborati progettuali stabiliti dal RUP tra quelli previsti dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999:

ai fini dello studio di prefattibilità ambientale (corredo minimo);

ai fini autorizzatori (corredo minimo);

ai fini dell'individuazione delle interferenze;

c) allegato tecnico-economico:

1) analisi della fattibilità finanziaria (costi e ricavi) con riferimento alle fasi di costruzione e gestione;

2) analisi della fattibilità economica e sociale (analisi costi-benefici);

3) schema di sistema tariffario;

d) elementi essenziali dello schema di convenzione.

7. L'affidamento dello studio di fattibilità ed i relativi corrispettivi

Lo SdF deve essere, di norma, redatto dagli Uffici Tecnici delle amministrazioni aggiudicatici; il ricorso a professionisti esterni è possibile solo in caso di carenze dell'organico ai sensi dell'art. 90, comma 6 e dell'art. 10, comma 7, per i servizi, del decreto legislativo n. 163/2006.

Al concetto di «carenza dell'organico» va dato un significato stringente e sostanziale, in quanto lo SdF rappresenta per l'amministrazione un elaborato a valenza strategica e non meramente professionale, come si intende per la progettazione. Qualora si tratti di uno studio particolarmente complesso, potrà farsi ricorso all'attività di supporto, in particolare per gli aspetti economici, finanziari, delle indagini sui flussi, ecc.

Merita, altresì, attenzione la procedura di selezione del soggetto, singolo o plurimo, da incaricare per l'elaborazione dello SdF. Ciò in quanto, il documento è formato sia da un servizio di ricerca o affine, compreso nell'Allegato II A del Codice, sia da una parte non secondaria di servizi di progettazione, rientrante nei particolari servizi di cui all'art. 91 del Codice stesso: si tratta,infatti, di un contratto con diverse tipologie di servizi; il bando per l'affidamento dello SdF dovrà indicare la qualificazione necessaria per le diverse prestazioni.

Il Responsabile del Procedimento provvederà a specificare nel bando, con ogni possibile chiarezza, tutte le prestazioni richieste per assicurare la interdisciplinarietà e l'integrazione delle competenze.

Un problema non secondario è l'individuazione dei criteri per fissare il corrispettivo da porre a base di gara. In linea generale il criterio dovrebbe essere basato sul tempo necessario alla prestazione.

Il costo di uno SdF è, a differenza delle progettazioni, riferibile solo in parte all'importo dei lavori, dipendendo principalmente dalla necessità di eseguire studi specifici sul progetto (di mercato, economici, ambientali, ecc.) a seconda della. sua complessità.

Così, ad esempio, progetti di grande complessità per un elevato numero di servizi diversi, quali quelli nel settore ospedaliero, possono risultare più onerosi di progetti autostradali, di grande importo ma caratterizzati da un numero minore di servizi tariffati. Di contro, questi ultimi necessitano di complesse analisi di traffico tipiche del settore trasporti e dell'allocazione del rischio di mercato.

La stima del costo delle prestazioni dovrebbe, pertanto, essere calcolata sulla base del numero di giornate-uomo necessarie per il loro espletamento, all'interno, comunque, di un range di valore proporzionale all'importo dell'investimento.

I costi sostenuti per gli studi di fattibilità rientrano nelle spese tecniche di sviluppo del progetto, al pari delle spese per la progettazione, la consulenza legale e finanziaria.

09A00801

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 19 gennaio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3182
Yen	119,16
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,708
Corona danese	7,4509
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,90470
Fiorino ungherese	283,55
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7035
Zloty polacco	4,3435
Nuovo leu romeno	4,3050
Corona svedese	10,7870
Franco svizzero	1,4812
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,1200
Kuna croata	7,3997
Rublo russo	43,5998
Lira turca	2,1768
Dollaro ausraliano	1,9628
Real brasiliano	3,0813
Dollaro canadese	1,6492
Yuan cinese	9,0111
Dollaro di Hong Kong	10,2273
Rupia indonesiana	14618,84
Rupia indiana	64,0910
Won sudcoreano	1800,62
Peso messicano	18,4192

Ringgit malese	4,7198
Dollaro neozelandese	2,4223
Peso filippino	62,130
Dollaro di Singapore	1,9693
Baht tailandese	46,038
Rand sudafricano	13,2716

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

09A00859

Cambi di riferimento del 20 gennaio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2930
Yen	116,90
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,895
Corona danese	7,4514
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,93110
Fiorino ungherese	287,15
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7033
Zloty polacco	4,3770
Nuovo leu romeno	4,3470
Corona svedese	10,8895
Franco svizzero	1,4807
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,1915
Kuna croata	7,4106
Rublo russo	43,1160
Lira turca	2,1659
Dollaro ausraliano	1,9662
Real brasiliano	3,0500
Dollaro canadese	1,6364
Yuan cinese	8,8422
Dollaro di Hong Kong	10,0328
Rupia indonesiana	14622,54
Rupia indiana	63,5380
Won sudcoreano	1781,52
Peso messicano	18,1925
Ringgit malese	4,6684
Dollaro neozelandese	2,4482
Peso filippino	61,420
Dollaro di Singapore	1,9519
Baht tailandese	45,210
Rand sudafricano	13,3615

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

09A00860

Cambi di riferimento del 21 gennaio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2910
Yen	116,11
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,584
Corona danese	7,4507
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,93860
Fiorino ungherese	284,58
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7028
Zloty polacco	4,3465
Nuovo leu romeno	4,3148
Corona svedese	10,7680
Franco svizzero	1,4764
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0555
Kuna croata	7,4200
Rublo russo	42,4185
Lira turca	2,1455
Dollaro ausraliano	1,9937
Real brasiliano	3,0597
Dollaro canadese	1,6345
Yuan cinese	8,8276
Dollaro di Hong Kong	10,0167
Rupia indonesiana	14459,20
Rupia indiana	63,5300
Won sudcoreano	1775,03
Peso messicano	18,0095
Ringgit malese	4,6689
Dollaro neozelandese	2,4882
Peso filippino	61,320
Dollaro di Singapore	1,9418
Baht tailandese	45,114
Rand sudafricano	13,2043

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

09A00861

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Individuazione di una associazione tra quelle di protezione ambientale

Con decreto ministeriale 15 dicembre 2008 l'associazione denominata «Associazione nazionale dell'agriturismo: turismo verde, per l'ambiente, il territorio e la cultura rurale», con sede in Roma, via Mariano Fortuny n. 20, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

09A00800

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5° e 6° del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, aventi sede legale nella provincia di Vicenza, assegnatarie del marchio identificativo indicato, hanno cessato la propria attività e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 con le seguenti determinazioni dirigenziali:

N. determinazione dell'anno 2008	N. di marchio	Impresa	N. punzoni	
			Ritirati	Smarriti
117 del 26 agosto	986-VI	Oreficeria Frasson Lino-Via Saviabona, 329 Vicenza	5	0
118 del 26 agosto	2188-VI	Zesco S.n.c - Via Bassanese, 25 - Romano D'Ezzelino VI	1	0
121 dell'11 settembre	1563-VI	Silver Young S.n.c. - Via Ponti di Debba, 5 - Vicenza	5	0
135 del 16 ottobre	54-VI	Menegatti F.lli S.p.A. - Viale dell'Industria, n. 55 - Vicenza	17	8
136 del 16 ottobre	2294-VI	Aldegheri Claudio - Viale del Lavoro, 45 - Vicenza	4	0
137 del 21 ottobre	449-VI	Stecca Alberto - Borgo Casale, 46 - Vicenza	2	0
138 del 21 ottobre	2567-VI	Petrilli Elisabetta. - Via Vicenza, 51 - Camisano Vicentino VI	1	0
139 del 3 novembre	524-VI	Emmeci S.n.c. - Str. Statale del Pasubio, 120 - Costabissara VI	3	0
140 dell'8 novembre	354-VI	G.O.I. S.r.l. - Via I. Pindemonte, 10/E - Vicenza	14	0
141 dell' 11 novembre	2490-VI	Fossil Italia S.r.l. - Via Vecchia Ferriera, 4 - Vicenza	6	0
143 del 1° dicembre	2189-VI	Or. Vegas S.r.l. - Via Saviabona, snc - Monticello Conte Otto VI	0	2
144 del 1° dicembre	602-VI	Orlando Vincenzo - Via Aviano, 20 - Caldogno VI	4	4
145 del 16 dicembre	2000-VI	Horizons di Ghiotto Mauro - Via Roma, 173 - Zané VI	1	0
157 del 18 dicembre	1985-VI	Dial S.n.c. - Via Vecchia Ferriera, 70 - Vicenza	18	0
167 del 29 dicembre	776-VI	Oreficeria F.lli Rigo S.n.c. - Via Oltreagno di Sotto, 22 - Trissino VI	13	0

I punzoni delle imprese sopraelencate, recanti le impronte dei marchi di identificazione restituiti alla Camera di commercio di Vicenza sono stati tutti deformati, di quelli smarriti le imprese interessate hanno presentato la dichiarazione di smarrimento.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

09A00540

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-022) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.